




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

segreteria generale



TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

novembre 2007



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

SEGRETERIA GENERALE
area GIURIDICO LEGISLATIVA

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il presente testo è stato redatto dalla Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 175, comma 7, del regolamento medesimo. Esso riproduce il testo del regolamento interno approvato dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2005, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione – 1° Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, coordinato con le modifiche e le integrazioni approvate il 25 ottobre 2007, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – 2° Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, con lo scorrimento della numerazione delle partizioni interne.

Il testo coordinato del regolamento qui riprodotto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione – 2° Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, ed è stato rettificato con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 5 dicembre 2007. Il testo ha valore puramente notiziale e, pertanto, restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

novembre 2007

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	11
Capo I	Giuramento e presidenza provvisoria	11
Art. 1	- Giuramento	11
Art. 2	- Presidenza provvisoria	11
Capo II	Costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio	11
Art. 3	- Costituzione dell'Ufficio di Presidenza	11
Art. 4	- Elezione del Presidente	11
Art. 5	- Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari	12
TITOLO II	ORGANI DEL CONSIGLIO.....	12
Capo I	Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza	12
Art. 6	- Presidente del Consiglio	12
Art. 7	- Vicepresidenti del Consiglio	13
Art. 8	- Segretari	13
Art. 9	- Composizione, competenze e durata dell'Ufficio di Presidenza.....	14
Capo II	Gruppi consiliari, coalizioni di gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari	15
Art. 10	- Costituzione dei gruppi consiliari.....	15
Art. 11	- Costituzione degli Uffici di Presidenza dei gruppi consiliari.....	15
Art. 12	- Costituzione delle coalizioni di gruppi consiliari.....	16
Art. 13	- Consiglieri, gruppi e forze politiche di opposizione e di maggioranza.....	16
Art. 14	- Risoluzione delle controversie	17
Art. 15	- Sedi e attrezzature dei gruppi, delle coalizioni e dei Consiglieri.....	17
Art. 16	- Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.....	17
Capo III	Giunta per il regolamento.....	18
Art. 17	- Costituzione, composizione e competenze della Giunta per il regolamento.....	18
Capo IV	Giunta delle elezioni e verifica dei poteri.....	18
Art. 18	- Costituzione e composizione della Giunta delle elezioni.....	18
Art. 19	- Competenze della Giunta delle elezioni	19
Art. 20	- Convalida delle elezioni.....	19

Art. 21	- Accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenuta e delle cause di incompatibilità.....	20
Art. 22	- Surroga e supplenza dei Consiglieri cessati o sospesi dalla carica	20
Capo V	Giunta per le nomine	21
Art. 23	- Costituzione e composizione della Giunta per le nomine	21
Art. 24	- Competenze	21
Capo VI	Commissioni permanenti	22
Art. 25	- Funzioni delle Commissioni	22
Art. 26	- Composizione delle Commissioni.....	22
Art. 27	- Ufficio di Presidenza delle Commissioni	23
Art. 28	- Durata delle Commissioni	23
Art. 29	- Deleghe e sostituzioni	23
Art. 30	- Istituzione e competenze delle Commissioni	24
Art. 31	- Sottocommissioni e comitati ristretti.....	25
Art. 32	- Assegnazione dei progetti di legge e di altri argomenti all'esame delle Commissioni.....	25
Art. 33	- Questioni di competenza.....	25
Art. 34	- Richiesta di parere ad altre Commissioni	25
Art. 35	- Organizzazione dei lavori delle Commissioni.....	26
Art. 36	- Convocazioni delle Commissioni.....	26
Art. 37	- Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni	27
Art. 38	- Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute delle Commissioni.....	27
Art. 39	- Partecipazione alle sedute delle Commissioni di Consiglieri non facenti parte delle stesse.....	28
Art. 40	- Pubblicità e segretezza dei lavori delle Commissioni	28
Art. 41	- Funzioni referenti delle Commissioni.....	28
Capo VII	Organi con competenze particolari.....	29
Art. 42	- Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione	29
Art. 43	- Commissioni speciali.....	29
Capo VIII	Disposizioni comuni	30
Art. 44	- Limiti all'assegnazione dei Consiglieri ad organi consiliari.....	30
Art. 45	- Funzionamento degli organi consiliari.....	30

TITOLO III I LAVORI DEL CONSIGLIO	31
Capo I Organizzazione dei lavori del Consiglio	31
Art. 46 - Programmazione dei lavori del Consiglio	31
Art. 47 - Contenuto del programma dei lavori del Consiglio	31
Art. 48 - Contenuto del calendario dei lavori dell'Assemblea.....	31
Art. 49 - Approvazione del programma e del calendario dei lavori	32
Art. 50 - Modifiche al programma e al calendario dei lavori	32
Capo II Presentazione e distribuzione dei documenti consiliari.....	33
Art. 51 - Presentazione dei documenti e trasmissione ai Consiglieri	33
Art. 52 - Distribuzione delle relazioni.....	33
Capo III Sedute dell'Assemblea	34
Art. 53 - Convocazione e ordine del giorno delle sedute	34
Art. 54 - Pubblicità delle sedute.....	35
Art. 55 - Svolgimento delle sedute e processo verbale	35
Art. 56 - Redazione del processo verbale e del resoconto integrale delle sedute	35
Art. 57 - Comunicazioni del Presidente	35
Art. 58 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea	36
Art. 59 - Verifica del numero legale	36
Art. 60 - Partecipazione dei Consiglieri alle sedute e congedi	37
Art. 61 - Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute di Assemblea	37
Art. 62 - Uso delle lingue diverse dall'italiano	38
Capo IV Ordine delle sedute.....	38
Art. 63 - Facoltà di parlare.....	38
Art. 64 - Sanzioni.....	38
Art. 65 - Tumulto.....	39
Art. 66 - Poteri di polizia.....	39
Art. 67 - Presenza e comportamento del pubblico.....	40
Art. 68 - Offesa al Consiglio o ai suoi componenti	40
Capo V Discussione	40
Art. 69 - Iscrizione a parlare e ordine degli interventi	40
Art. 70 - Durata degli interventi	41
Art. 71 - Divieto di interruzione o rinvio della discussione	42
Art. 72 - Richiami all'argomento e ai limiti di durata dell'intervento.....	42
Art. 73 - Deliberazione di chiusura della discussione	42
Art. 74 - Mozioni d'ordine	42

Art. 75	- Questioni sospensiva e pregiudiziale.....	42
Art. 76	- Argomenti inseriti nella quota riservata ai gruppi di opposizione	43
Art. 77	- Diniego di accettazione e svolgimento di strumenti regolamentari	43
Art. 78	- Fatto personale e fatto lesivo della onorabilità.....	43
Capo VI	Votazioni.....	44
Art. 79	- Modalità di votazione	44
Art. 80	- Votazioni in appello alle decisioni del Presidente	45
Art. 81	- Votazioni per appello nominale	45
Art. 82	- Dichiarazioni di voto o di astensione dal voto stesso.....	46
Art. 83	- Riprova della votazione per alzata di mano	46
Art. 84	- Divieto di parlare in corso di votazione	46
Art. 85	- Annullamento e ripetizione della votazione	46
Art. 86	- Proclamazione della votazione.....	47
TITOLO IV	IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	47
Capo I	Il procedimento legislativo ordinario.....	47
Sezione I	- Iniziativa.....	47
Art. 87	- Relazione accompagnatoria	47
Art. 88	- Scheda di analisi economico-finanziaria.....	47
Sezione II	- Presentazione, distribuzione e assegnazione dei progetti di legge.....	48
Art. 89	- Presentazione dei progetti di legge.....	48
Art. 90	- Dichiarazione d'urgenza.....	48
Art. 91	- Distribuzione e assegnazione dei progetti di legge.....	48
Sezione III	- Esame in Commissione.....	49
Art. 92	- Termine per l'iscrizione all'ordine del giorno.....	49
Art. 93	- Istruttoria legislativa in Commissione.....	49
Art. 94	- Esame abbinato.....	49
Art. 95	- Comitati ristretti.....	50
Art. 96	- Pareri di altre Commissioni.....	50
Art. 97	- Pareri di organismi esterni.....	50
Art. 98	- Intervento di Consiglieri non appartenenti alla Commissione.....	50
Art. 99	- Audizioni nell'istruttoria legislativa	51
Art. 100	- Ammissibilità degli emendamenti.....	51
Art. 101	- Proposta di stralcio	51
Art. 102	- Nomina dei relatori e relazioni di minoranza.....	52

Art. 103	- Termine per il deposito delle relazioni e inserimento obbligatorio nel calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea.....	52
Art. 104	- Progetti di legge approvati integralmente e all'unanimità	52
Sezione IV - Esame in Assemblea.....		53
Art. 105	- Discussione generale e repliche	53
Art. 106	- Esame dei singoli articoli e degli emendamenti e votazione finale	53
Art. 107	- Rinvio in Commissione	54
Art. 108	- Deliberazione di stralcio	54
Art. 109	- Ammissibilità degli emendamenti.....	54
Art. 110	- Presentazione e distribuzione degli emendamenti.....	55
Art. 111	- Ordine di votazione degli emendamenti.....	56
Art. 112	- Votazione per parti separate.....	57
Art. 113	- Ritiro degli emendamenti e divieto di questioni pregiudiziali e sospensive sugli stessi	57
Art. 114	- Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge.....	57
Art. 115	- Progetti di legge di un solo articolo	58
Art. 116	- Correzioni formali e coordinamento.....	58
Sezione V - Ritiro e decadenza dei progetti di legge.....		58
Art. 117	- Ritiro di progetti di legge.....	58
Art. 118	- Decadenza dei progetti di legge per fine legislatura.....	59
Capo II	Strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario	59
Art. 119	- Documento di programmazione economico-finanziaria regionale	59
Art. 120	- Sessione di bilancio.....	60
Art. 121	- Contenuto proprio degli strumenti della manovra di bilancio.....	60
Art. 122	- Programmazione dei lavori.....	61
Art. 123	- Assegnazione ed esame in Commissione.....	62
Art. 124	- Esame in Assemblea.....	62
Art. 125	- Emendamenti.....	63
Art. 126	- Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio	63
Art. 127	- Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto	64
Capo III	Disegno di legge comunitaria regionale	64
Art. 128	- Procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale	64
Capo IV	Disposizioni relative a procedimenti legislativi di iniziativa popolare	65
Art. 129	- Iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.....	65
Art. 130	- Iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo	65

Capo V	Disposizioni relative a procedimenti legislativi rinforzati.....	66
Art. 131	- Progetti di legge nelle materie di cui all'articolo 12 dello Statuto	66
Art. 132	- Progetti di legge in materia di circoscrizioni comunali.....	66
Art. 133	- Progetti di legge in materia di circoscrizioni provinciali.....	67
TITOLO V PROCEDIMENTI PARTICOLARI		67
Capo I	Progetti di legge nazionale e voti alle Camere e al Governo	67
Art. 134	- Progetti di legge da sottoporre al Parlamento	67
Art. 135	- Progetti di legge di modificazione dello Statuto di iniziativa del Consiglio.....	68
Art. 136	- Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa parlamentare o governativa.....	68
Art. 137	- Voti alle Camere e al Governo della Repubblica.....	69
Capo II	Esame di petizioni	69
Art. 138	- Definizione e presentazione	69
Art. 139	- Esame in Commissione e in Assemblea	70
Capo III	Proposte di referendum abrogativo di legge statale	70
Art. 140	- Presentazione ed esame delle proposte	70
Art. 141	- Proposte pervenute da altri Consigli regionali	71
Capo IV	Proposte di referendum costituzionale e di variazioni territoriali	71
Art. 142	- Presentazione ed esame delle proposte di richiesta di referendum costituzionale.....	71
Art. 143	- Parere sugli schemi di disegni di legge concernenti variazioni territoriali	72
Capo V	Procedimenti di interesse per le autonomie locali	73
Art. 144	- Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali ai procedimenti di competenza del Consiglio regionale	73
Capo VI	Procedimenti di iniziativa del Governo regionale.....	74
Art. 145	- Esame preferenziale delle iniziative del Governo regionale.....	74
Capo VII	Proposte di referendum consultivo regionale.....	74
Art. 146	- Presentazione ed esame della proposta.....	74

TITOLO VI	PROCEDIMENTI DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE	75
Capo I	Programma di governo e rapporto annuale sullo stato della Regione	75
Art. 147	- Programma di governo.....	75
Art. 148	- Rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma.	76
Art. 149	- Comunicazioni relative agli Assessori.....	76
Capo II	Controllo sull'attuazione delle leggi, delle mozioni e degli ordini del giorno	77
Art. 150	- Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali	77
Art. 151	- Controllo sull'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno.....	78
Capo III	Mozioni.....	79
Art. 152	- Definizione.....	79
Art. 153	- Abbinamento e ritiro	79
Art. 154	- Iscrizione all'ordine del giorno.....	79
Art. 155	- Discussione congiunta con interpellanze	79
Art. 156	- Discussione e votazione	80
Art. 157	- Votazione di ordini del giorno	80
Art. 158	- Mozione di sfiducia	80
Art. 159	- Questione di governo	81
Art. 160	- Censura ad un singolo Assessore	82
Capo IV	Interrogazioni e interpellanze.....	82
Sezione I	- Interrogazioni.....	82
Art. 161	- Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni	82
Art. 162	- Durata delle risposte	84
Art. 163	- Interrogazioni a risposta immediata	84
Art. 164	- Interrogazioni con risposta in Commissione.....	84
Art. 165	- Interrogazioni a risposta scritta.....	85
Sezione II	- Interpellanze.....	85
Art. 166	- Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze	85
Art. 167	- Modalità di svolgimento e abbinamento	86
Art. 168	- Durata dello svolgimento e trasformazione in mozione	86
Capo V	Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	86
Art. 169	- Svolgimento separato da ogni altra discussione	86
Art. 170	- Inammissibilità	87

Capo VI	Nomine e designazioni	87
Art. 171	- Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio.....	87
Art. 172	- Modalità della votazione	87
Art. 173	- Esito della votazione.....	88
Art. 174	- Garanzia dell'opposizione	88
Art. 175	- Nomine e designazioni suppletive.....	88
Art. 176	- Questione sospensiva	88
Capo VII	Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale del Governo regionale ..	88
Art. 177	- Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione	88
Art. 178	- Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale interna del Governo regionale.....	89
Capo VIII	Procedure di indirizzo, informazione e controllo nelle Commissioni	90
Art. 179	- Acquisizione di informazioni da parte delle Commissioni	90
Art. 180	- Consulenze.....	91
Art. 181	- Audizioni degli organi di garanzia	91
Art. 182	- Audizioni di soggetti esterni.....	91
Art. 183	- Ispezioni.....	92
Art. 184	- Esibizione di atti e documenti.....	92
Art. 185	- Sopralluoghi presso terzi.....	92
Art. 186	- Indagini conoscitive	92
Art. 187	- Risoluzioni delle Commissioni	93
Art. 188	- Inchieste consiliari	93
Art. 189	- Pareri delle Commissioni su atti della Giunta.....	94
Capo IX	Altre procedure di indirizzo, controllo e informazione.....	94
Art. 190	- Audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale	94
Art. 191	- Procedure di informazione e indirizzo relative alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari.....	95
Art. 192	- Seguito di sentenze della Corte costituzionale e dei referendum abrogativi.....	96
Art. 193	- Rapporti con la Corte dei conti.....	97
Art. 194	- Rapporti con il sistema delle autonomie e la comunità regionale	97
Art. 195	- Informazioni sulle attività svolte dalla Commissione paritetica.....	98
Art. 196	- Informazioni sul contenzioso costituzionale	98
TITOLO VII	L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO	99
Art. 197	- Regolamento interno.....	99
Art. 198	- Bilancio interno	99

Art. 199	- Struttura organizzativa del Consiglio.....	100
Art. 200	- Biblioteca del Consiglio.....	100
Art. 201	- Accesso alla sede del Consiglio	100
Art. 202	- Informazione ai cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri	100

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I
Giuramento e presidenza provvisoria

Art. 1
(Giuramento)

1. I Consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 17 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni.

2. Ciascun Consigliere può prestare giuramento, a seguito di quello in lingua italiana, anche in una delle lingue dei gruppi linguistici della regione.

Art. 2
(Presidenza provvisoria)

1. All'apertura di ogni legislatura presiede provvisoriamente l'Assemblea il Consigliere più anziano di età fra i presenti; i due Consiglieri più giovani fungono da Segretari.

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

Art. 3
(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza)

1. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, il Consiglio procede alla elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di quattro Segretari.

Art. 4
(Elezione del Presidente)

1. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; dopo la seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

2. Lo spoglio delle schede è compiuto dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Art. 5

(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Per la elezione dei Vicepresidenti ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome; per quella dei Segretari scrive due nomi.
2. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, i Vicepresidenti e i Segretari sono eletti in numero eguale fra i Consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione con le modalità di cui all'articolo 174.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Vicepresidenti o Segretari, si procede alle elezioni suppletive in modo da mantenere la rappresentanza dell'opposizione come prevista dal comma 2.
4. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto un eguale numero di voti e non siano dello stesso sesso, è eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato. Nel caso in cui i candidati appartengano allo stesso sesso, si procede al ballottaggio fra gli stessi e in caso di ulteriore parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. Lo spoglio delle schede è compiuto da tre Consiglieri estratti a sorte.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSIGLIO

Capo I

Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza

Art. 6

(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale; sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari.
2. Il Presidente, anche avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza, garantisce e tutela con imparzialità le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicurando il rispetto dei diritti dell'opposizione.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone l'osservanza del regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintende e vigila sulle funzioni attribuite ai Segretari e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

4. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; provvede all'esecuzione delle decisioni assunte da tali organi.

5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 42 e ne indirizza e coordina i lavori.

6. Il Presidente, inoltre, dispone dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese riservate e di rappresentanza.

7. La residenza ufficiale del Presidente è nel capoluogo della Regione.

8. Il Presidente cura i rapporti esterni con gli organi e le istituzioni regionali, statali e sovranazionali e a tal fine può delegare le funzioni di rappresentanza esterna ad altri Consiglieri. Al Presidente compete, inoltre, curare i rapporti con le altre Assemblee legislative, in Italia e all'estero, e con le relative strutture di coordinamento, al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze.

9. Il Presidente può delegare le funzioni di rappresentanza esterna, oltre che ai Vicepresidenti, anche ad altri Consiglieri.

10. Il Presidente esercita ogni altra funzione che le leggi e i regolamenti consiliari gli attribuiscono.

Art. 7

(Vicepresidenti del Consiglio)

1. I Vicepresidenti del Consiglio coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Adempiono, inoltre, a quelle funzioni di competenza del Presidente che vengono loro delegate dallo stesso.

2. Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, designa il Vicepresidente che deve sostituirlo.

Art. 8

(Segretari)

1. I Segretari collaborano con il Presidente del Consiglio nell'espletamento delle sue funzioni.

2. I Segretari a turno sovrintendono alla redazione del processo verbale dell'Assemblea, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della medesima; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; procedono agli appelli; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei

singoli voti; curano che il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dall'Assemblea; concorrono al buon andamento dei lavori.

3. I Segretari sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.

4. Su designazione del Presidente del Consiglio, uno dei Segretari assume la Presidenza della Commissione di vigilanza della Biblioteca.

5. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

Art. 9

(Composizione, competenze e durata dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vicepresidenti e dai quattro Segretari. Alle sue riunioni partecipa il Segretario generale del Consiglio con funzione consultiva.

2. L'Ufficio di Presidenza:

a) nell'ambito della piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio, vigila sull'amministrazione del bilancio interno e sull'andamento della gestione e adotta i provvedimenti di riequilibrio fra capitoli eventualmente necessari, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

b) redige annualmente il progetto di bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'anno precedente e propone all'Assemblea eventuali variazioni di bilancio conseguenti ad entrate straordinarie;

c) richiede alla Giunta di iscrivere nel bilancio della Regione lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici;

d) delibera i contratti del Consiglio;

e) adotta il regolamento di contabilità e quello per le spese in economia;

f) adotta il regolamento di organizzazione e provvede, con apposite deliberazioni, a tutti i servizi interni del Consiglio;

g) delibera su tutte le materie e questioni che al Consiglio siano demandate da leggi regionali o siano deferite dal Presidente;

h) può affidare incarichi di prestazione d'opera intellettuale a docenti, a ricercatori o istituti universitari, a professionisti o a istituzioni scientifiche per l'approfondimento di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali o aventi natura tecnica specialistica, nonché per servizi d'interpretariato e traduzione; gli incarichi possono essere eccezionalmente conferiti anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di alcun ordine e per le quali non esiste albo professionale; in tal caso la specifica competenza deve risultare da apposito curriculum.

3. Quando viene rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Capo II

Gruppi consiliari, coalizioni di gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

Art. 10

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo consiliare intendano appartenere.

2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui al comma 1 o non appartengano ad alcun gruppo consiliare o appartengano a gruppi che non raggiungono tre adesioni, costituiscono un unico gruppo misto. In tal caso possono dichiarare nei modi di cui al comma 1 la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.

4. L'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di gruppi consiliari di due Consiglieri, che assumano la medesima denominazione della lista elettorale in cui sono stati eletti i Consiglieri, purché questa rappresenti una formazione politica presente nel Parlamento nazionale.

Art. 11

(Costituzione degli Uffici di Presidenza dei gruppi consiliari)

1. Entro quindici giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo consiliare procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza composto, per i gruppi con più di tre Consiglieri, dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Segretario e, per gli altri gruppi, dal Presidente e dal Vicepresidente. Dell'avvenuta costituzione e delle eventuali modifiche della

composizione dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro quindici giorni. In caso di omessa costituzione dell'Ufficio di Presidenza entro i termini predetti, il Presidente del Consiglio provvede a convocare i Consiglieri per l'elezione dell'Ufficio medesimo.

Art. 12

(Costituzione delle coalizioni di gruppi consiliari)

1. Più gruppi consiliari possono costituire una coalizione di gruppi, che assume una propria denominazione, a cui possono aderire anche singoli Consiglieri o forze politiche appartenenti al gruppo misto, con funzione di coordinamento dell'attività consiliare dei gruppi e delle forze politiche aderenti.

2. La costituzione della coalizione e l'adesione ad essa dei singoli Consiglieri appartenenti al gruppo misto è dichiarata dai Presidenti dei gruppi consiliari componenti la coalizione e dai singoli Consiglieri appartenenti al gruppo misto, mediante formale comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 13

(Consiglieri, gruppi e forze politiche di opposizione e di maggioranza)

1. Agli effetti del presente regolamento:

a) sono Consiglieri di opposizione quelli eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto;

b) sono Consiglieri di maggioranza quelli eletti in liste collegate con il Presidente eletto.

2. Agli effetti del presente regolamento, sono gruppi di opposizione quelli cui appartengono Consiglieri di opposizione; sono gruppi di maggioranza quelli cui appartengono Consiglieri di maggioranza. Non è ammessa la formazione di gruppi consiliari cui appartengano sia Consiglieri di opposizione che di maggioranza, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

3. La disposizione del comma 2 non si applica al gruppo misto, ma alle forze politiche presenti nel gruppo stesso.

4. Ciascun Consigliere può dichiarare, nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio l'intendimento di assumere una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione, rispetto a quella definita ai sensi del comma 1, aderendo ad un diverso gruppo consiliare o, se del caso, confluendo nel gruppo misto; se la dichiarazione è fatta da tutti i Consiglieri dello stesso gruppo o forza politica presente nel gruppo misto, la diversa collocazione viene riferita all'intero gruppo o forza politica.

Art. 14

(Risoluzione delle controversie)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi consiliari o delle coalizioni di gruppi.

Art. 15

(Sedi e attrezzature dei gruppi, delle coalizioni e dei Consiglieri)

1. Ai gruppi consiliari e alle coalizioni di gruppi è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature allo scopo di garantire lo svolgimento delle loro funzioni normali.

2. A ogni Consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi e attrezzature per l'assolvimento del suo mandato.

Art. 16

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è composta dai Presidenti dei gruppi consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente di un gruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un componente dello stesso gruppo. La Conferenza può riunirsi validamente, decorsi dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, qualora siano stati costituiti gli Uffici di Presidenza dei gruppi consiliari che comprendano almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Il Presidente convoca la Conferenza per stabilire il programma dei lavori del Consiglio e il calendario dei lavori dell'Assemblea o per esaminare altre questioni di competenza del Consiglio. La Conferenza esercita inoltre le competenze ad essa attribuite dal presente regolamento.

3. Il Presidente della Regione è informato delle convocazioni della Conferenza aventi ad oggetto la definizione del programma dei lavori del Consiglio e del calendario dei lavori dell'Assemblea e può delegare un Assessore a parteciparvi.

4. Alla Conferenza assistono anche i Vicepresidenti del Consiglio e, all'occorrenza, vi possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni permanenti.

5. Il Presidente comunica gli accordi intervenuti all'Assemblea. Se non sorge opposizione, gli accordi si intendono approvati. Nel caso di opposizione, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 2, l'Assemblea delibera, sentito un oratore contro e uno a favore, i quali possono parlare per non più di cinque minuti ciascuno.

Capo III
Giunta per il regolamento

Art. 17

(Costituzione, composizione e competenze della Giunta per il regolamento)

1. La Giunta per il regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Vicepresidenti del Consiglio.

2. Il Presidente, non appena costituiti i gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta per il regolamento.

3. Spetta alla Giunta per il regolamento:

a) riferire all'Assemblea sulle proposte di modifica del presente regolamento presentate ai sensi dell'articolo 197, nonché proporre all'Assemblea quelle modifiche che l'esperienza dimostri necessarie;

b) esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio, pareri in ordine all'interpretazione del presente regolamento;

c) esprimere, su richiesta del Presidente del Consiglio, pareri in ordine alle questioni di competenza insorte fra le Commissioni nei casi di cui all'articolo 33.

Capo IV
Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Art. 18

(Costituzione e composizione della Giunta delle elezioni)

1. La Giunta delle elezioni è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto Consiglieri scelti dallo stesso Presidente, anche tenendo conto della rappresentanza di genere. Ogni componente dispone di un voto.

2. Il Presidente, non appena costituiti i gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta delle elezioni.

3. I Consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

4. Qualora la Giunta delle elezioni non risponda per un mese alle convocazioni fatte dal suo Presidente, e non sia possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

Art. 19

(Competenze della Giunta delle elezioni)

1. Spetta alla Giunta delle elezioni riferire all'Assemblea sulle seguenti materie:
 - a) convalida delle elezioni dei Consiglieri;
 - b) accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenute e delle cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri;
 - c) surroga e supplenza dei Consiglieri cessati o sospesi dalla carica.

Art. 20

(Convalida delle elezioni)

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta delle elezioni, subito dopo la sua costituzione, procede ad esaminare la condizione degli eletti proponendo all'Assemblea la convalida della elezione dei Consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che al momento della elezione sussista una causa di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di contestarla al Consigliere. Ove l'Assemblea deliberi la contestazione, il Presidente del Consiglio notifica al Consigliere l'atto di contestazione, con indicazione dei motivi che fanno ritenere sussistente la causa di ineleggibilità.

3. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo dal ricevimento dell'atto per formulare osservazioni.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

5. La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui la cui elezione sia stata annullata.

6. La deliberazione di convalida deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Nessuna elezione può essere convalidata o annullata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

8. Le proposte di convalida o di annullamento devono essere presentate all'Assemblea entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio; l'Assemblea adotta le proprie decisioni entro i trenta giorni successivi.

Art. 21

(Accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenuta e delle cause di incompatibilità)

1. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di contestare al Consigliere la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta. Ove l'Assemblea deliberi la contestazione, il Presidente del Consiglio notifica al Consigliere l'atto di contestazione, con indicazione dei motivi che fanno ritenere sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o la causa di incompatibilità.

2. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo dal ricevimento della contestazione per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dalla legge.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, l'Assemblea lo dichiara decaduto dalla carica di Consigliere.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 22

(Surroga e supplenza dei Consiglieri cessati o sospesi dalla carica)

1. Ove un Consigliere cessi o sia sospeso dalla carica, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato ovvero la supplenza del Consigliere sospeso con l'avente diritto. La proposta relativa alla supplenza è presentata

entro quindici giorni dalla notifica, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sospensione.

Capo V
Giunta per le nomine

Art. 23
(Costituzione e composizione della Giunta per le nomine)

1. La Giunta per le nomine è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo di appartenenza. Ogni componente diverso dal Presidente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza.
2. Il Presidente, non appena costituiti i gruppi consiliari, comunica al Consiglio la composizione della Giunta per le nomine.
3. Alle sedute della Giunta per le nomine partecipa con voto consultivo la rappresentante della Commissione pari opportunità.

Art. 24
(Competenze)

1. La Giunta per le nomine esercita, secondo le norme di apposito regolamento adottato dalla Giunta stessa, le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza del Consiglio, della Giunta, del suo Presidente o di singoli Assessori.
2. In caso di parità di voti sulla proposta di nomina o di designazione, il parere si ha per non espresso e la Commissione deve essere riconvocata entro dieci giorni per la rinnovazione dell'atto.
3. La Giunta per le nomine può deliberare, a maggioranza assoluta dei voti che rappresentano l'intero Consiglio, l'audizione del candidato.

Capo VI
Commissioni permanenti

Art. 25
(Funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti di cui all'articolo 18, terzo comma, dello Statuto, sono istituite a norma del presente regolamento e ad esse sono attribuite specifiche competenze per materia; esse sono organi interni del Consiglio e svolgono funzioni referenti, consultive, conoscitive e di indirizzo e controllo.

Art. 26
(Composizione delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle forze politiche presenti nel gruppo misto rappresentati in Assemblea. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica presente nel gruppo misto sono rappresentati in tutte le Commissioni. Tuttavia i Consiglieri appartenenti al gruppo misto possono farsi rappresentare da un collega del gruppo stesso.

2. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio e dei componenti della Giunta membri del Consiglio, deve essere assegnato ad almeno una Commissione permanente.

3. Ogni gruppo consiliare, ad eccezione di quello misto, esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso appartenenti. I Consiglieri del gruppo misto esprimono tanti voti quanti sono gli appartenenti alla rispettiva forza politica. E' fatto salvo l'istituto della rappresentanza di cui al comma 1.

4. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la ripartizione dei seggi tra i singoli gruppi consiliari e forze politiche presenti nel gruppo misto. Per la trattazione di argomenti di particolare interesse il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, può modificare il numero dei componenti della Commissione.

5. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica presente nel gruppo misto procedono quindi alla designazione dei propri membri nelle Commissioni attribuendo a ciascuno il numero di voti di cui è portatore e ne danno immediata comunicazione al Segretario generale. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio vi provvede autonomamente.

Art. 27
(Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1. Ogni Commissione permanente ha un Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario.
2. Il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario sono eletti, con distinte votazioni, dalle Commissioni nel proprio seno. I Vicepresidenti, uno dei quali è riservato all'opposizione, sono eletti con voto limitato applicando la procedura prevista dall'articolo 174.
3. I componenti di ciascuna Commissione permanente o speciale possono, motivandola, proporre la revoca dall'incarico del Presidente; la proposta deve essere sottoscritta da un numero di Consiglieri che rappresenti almeno il quaranta per cento dei membri del Consiglio. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se consegue la maggioranza di due terzi dei voti che rappresentano l'intero Consiglio.
4. Ai Vicepresidenti delle Commissioni si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7.

Art. 28
(Durata delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti sono rinnovate allo scadere di due anni e mezzo dalla data della loro costituzione e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 29
(Deleghe e sostituzioni)

1. Il Presidente del Consiglio e i componenti della Giunta membri del Consiglio che, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, non sono assegnati ad alcuna Commissione e che non appartengano ad alcuna forza politica o ne siano i soli rappresentanti attribuiscono il loro voto nella Commissione mediante delega permanente, revocabile in qualunque momento, a un altro Consigliere membro della Commissione.
2. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione può farsi sostituire, per non più di una volta, per l'intera seduta o per parte di essa, da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, anche se componente della medesima Commissione, mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 39.

3. Ogni gruppo consiliare può, per un determinato progetto di legge o argomento all'ordine del giorno della Commissione, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, dandone avviso scritto alla Presidenza del Consiglio.

4. I Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo consiliare possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla Presidenza del gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del gruppo ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica ai Presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

5. Per i Consiglieri del gruppo misto, le sostituzioni sono effettuate con colleghi appartenenti alla stessa forza politica. E' fatta salva l'ipotesi della rappresentanza di cui all'articolo 26, comma 1.

Art. 30

(Istituzione e competenze delle Commissioni)

1. Sono istituite sei Commissioni permanenti con le seguenti denominazioni e con le competenze nelle materie di seguito specificate:

a) I Commissione: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario;

b) II Commissione: agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione, formazione professionale;

c) III Commissione: tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa;

d) IV Commissione: lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali;

e) V Commissione: affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia;

f) VI Commissione: ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e

sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, ordinamento della comunicazione.

Art. 31

(Sottocommissioni e comitati ristretti)

1. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni relativamente a determinati settori o problemi o istituire comitati ristretti per la trattazione preliminare di argomenti assegnati all'esame della Commissione stessa; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria.

Art. 32

(Assegnazione dei progetti di legge e di altri argomenti all'esame delle Commissioni)

1. I disegni e le proposte di legge e, in generale, ogni argomento su cui la Commissione debba riferire al Consiglio o che debba essere sottoposto all'esame della Commissione, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla Commissione o alle Commissioni da lui ritenute competenti.

Art. 33

(Questioni di competenza)

1. Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, ovvero che un argomento deferito all'esame di altra Commissione sia di sua competenza, può chiedere al Presidente del Consiglio di riesaminare l'assegnazione.

2. Le questioni di competenza fra le Commissioni sono decise dal Presidente del Consiglio con atto motivato e comunicato ai Presidenti delle Commissioni; sulla questione di competenza il Presidente del Consiglio, se lo ritiene necessario, può chiedere il parere della Giunta per il regolamento.

Art. 34

(Richiesta di parere ad altre Commissioni)

1. Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può richiederlo prima di deliberare nel merito.

Art. 35

(Organizzazione dei lavori delle Commissioni)

1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza per la predisposizione del programma e del calendario dei lavori della Commissione. Il Presidente della Regione è informato della riunione e può delegare un Assessore a parteciparvi. Delle determinazioni assunte è informato il Presidente del Consiglio. Per i contenuti del programma e del calendario si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47 e 48.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori del Consiglio e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti.

3. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno delle stesse uno o più argomenti in conformità dei criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio o nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

4. Il Presidente del Consiglio coordina l'attività delle Commissioni e, in relazione alle esigenze dei lavori dell'Assemblea, può sempre revocarne la convocazione.

5. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 42, con l'intervento del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato, per stabilire le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

Art. 36

(Convocazioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti o, in caso di impedimento, dai Vicepresidenti anziani, per mezzo del Segretario generale del Consiglio, di norma con un preavviso di due giorni.

2. Non possono riunirsi più di due Commissioni per volta evitando, per quanto è possibile, il contemporaneo svolgimento di votazioni.

3. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La riunione della Commissione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 37

(Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Presidente della Commissione apre e chiude la seduta.
2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza di tanti Commissari il cui voto rappresenti la metà più uno dei componenti del Consiglio.
3. A inizio seduta sono annunciati e resi disponibili i processi verbali di una o più sedute precedenti per la verifica. Se in merito ai processi verbali, entro il termine della seduta, non vi sono osservazioni, essi si intendono approvati senza votazione.
4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica ovvero chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta, oppure per fatto personale.
5. Le deliberazioni della Commissione sono valide se sono presenti tanti Commissari il cui voto rappresenti la metà più uno dei componenti il Consiglio e se i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e per quei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.
6. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tanti Consiglieri che esprimano almeno cinque voti e si stia per procedere a qualche votazione.
7. I Segretari delle Commissioni permanenti dopo ogni seduta comunicano i nomi degli assenti alla Presidenza del Consiglio.
8. Le disposizioni relative all'ordine delle sedute di Assemblea, di cui agli articoli 64, 65 e 66, trovano applicazione, in quanto compatibili, per le sedute di Commissione; tuttavia le sanzioni previste dall'articolo 64 sono disposte dalla Commissione solo nei casi di rilevante gravità.

Art. 38

(Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute delle Commissioni)

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori, anche quando non fanno parte del Consiglio, hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta. Essi possono prendere la parola ogni qual volta la richiedano.
2. Gli Assessori hanno l'obbligo di intervenire quando siano iscritti all'ordine del giorno progetti di legge di iniziativa della Giunta o altri atti o questioni di competenza della stessa. Inoltre hanno l'obbligo di intervenire quando lo richieda l'Ufficio di Presidenza della

Commissione. In quest'ultimo caso la convocazione della seduta indica l'argomento per il quale è obbligatoria la presenza dell'Assessore.

3. Il Presidente della Regione ha l'obbligo di intervenire quando lo richiama la Commissione. In tal caso le modalità di partecipazione ai lavori della Commissione sono concordate dal Presidente del Consiglio con il Presidente della Regione e comunicate alla competente Commissione.

Art. 39

(Partecipazione alle sedute delle Commissioni di Consiglieri non facenti parte delle stesse)

1. Ogni Consigliere può assistere con diritto di parola ai lavori delle Commissioni di cui non fa parte, previa comunicazione al Presidente della Commissione.

Art. 40

(Pubblicità e segretezza dei lavori delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni permanenti di norma sono pubbliche.
2. Alla pubblicità provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disponendo che stampa e pubblico possano seguire i lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
3. Le Commissioni decidono, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai Commissari presenti, l'interruzione della pubblicità nelle forme sopra previste o la segretezza dei lavori nell'interesse della Regione e dello Stato.

Art. 41

(Funzioni referenti delle Commissioni)

1. Eccezioni pregiudiziali, sospensive o aventi il fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse deve però farsi menzione nella relazione della Commissione.
2. Per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti e stabilisce il termine, non superiore a sette giorni, entro il quale la relazione deve essere trasmessa all'Assemblea. In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.

3. E' sempre in facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione di presentare proprie relazioni, nel numero massimo di una per gruppo consiliare. Tali relazioni devono essere preannunciate in Commissione con l'indicazione del relatore e degli eventuali sostituti e presentate, a pena di decadenza, nel termine di cui al comma 2. Nel caso in cui più Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo presentino una propria relazione di minoranza, è ammessa solo quella presentata dal Consigliere portatore del maggior numero di voti, salva diversa indicazione del Presidente del gruppo di appartenenza.

4. La Commissione può deliberare che il termine di cui ai commi 2 e 3 decorra dalla data di messa a disposizione dei testi approvati dalla Commissione debitamente coordinati.

Capo VII Organi con competenze particolari

Art. 42 *(Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione)*

1. All'inizio di legislatura, il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i gruppi consiliari, procede alla costituzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, secondo le modalità previste dai commi seguenti, dandone comunicazione al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, su designazione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari, nomina i componenti del Comitato in numero di dieci in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio provvede autonomamente.

3. Alla carica di Presidente del Comitato sono eleggibili solo Consiglieri di opposizione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle Commissioni

Art. 43 *(Commissioni speciali)*

1. Il Consiglio può sempre deliberare la nomina di Commissioni speciali.

2. La durata delle Commissioni speciali, nel corso della medesima legislatura, non può eccedere i due anni e mezzo, salvo espressa e motivata proroga da parte del Consiglio.

3. La presidenza delle Commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo è riservata a Consiglieri appartenenti a gruppi consiliari o a forze politiche di opposizione; la relativa votazione si effettua con la procedura prevista dall'articolo 174.

Capo VIII Disposizioni comuni

Art. 44

(Limiti all'assegnazione dei Consiglieri ad organi consiliari)

1. Ciascun Consigliere non può essere assegnato a più di tre fra i seguenti organi consiliari:

- a) Giunta per il regolamento;
- b) Giunta per le nomine;
- c) Commissioni permanenti;
- d) Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;
- e) Commissioni speciali.

2. Il limite di cui al comma 1 non trova applicazione per quei Consiglieri la cui assegnazione a uno o più degli organi consiliari ivi elencati sia necessaria per garantire la rappresentanza, a termini di regolamento, del rispettivo gruppo consiliare in seno agli organi stessi. Il limite non trova in ogni caso applicazione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto.

Art. 45

(Funzionamento degli organi consiliari)

1. Le disposizioni di cui al capo VI del presente titolo sul funzionamento delle Commissioni permanenti si applicano, per quanto non previsto e in quanto compatibili, agli organi disciplinati dai capi III, IV, V e VII del titolo medesimo.

TITOLO III
I LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I
Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 46
(Programmazione dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il programma e il calendario dei lavori con i contenuti e le procedure di cui al presente capo.

Art. 47
(Contenuto del programma dei lavori del Consiglio)

1. Il programma dei lavori del Consiglio riguarda un periodo di almeno tre mesi e contiene:

a) l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare nel periodo considerato, con l'indicazione delle priorità;

b) la ripartizione dei tempi di lavoro tra l'Assemblea e le Commissioni per il periodo considerato.

Art. 48
(Contenuto del calendario dei lavori dell'Assemblea)

1. Il calendario dei lavori dell'Assemblea riguarda un periodo di norma mensile e contiene:

a) l'indicazione delle sedute di Assemblea che si prevede di tenere nel periodo considerato;

b) gli argomenti inclusi nel programma dei lavori di cui si prevede la trattazione nelle sedute di Assemblea da tenersi nel periodo considerato, con l'obbligo di riservare almeno un quarto del tempo disponibile alla trattazione degli argomenti indicati dai gruppi di opposizione; salvo diverso accordo tra i gruppi di opposizione, la quota loro riservata è ripartita in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi;

c) il tempo complessivamente disponibile per la discussione di ciascun argomento; la ripartizione del tempo fra i gruppi, i relatori e la Giunta è fatta dal Presidente del Consiglio con i criteri e le modalità di cui all'articolo 70, comma 1;

d) l'indicazione degli argomenti il cui esame debba concludersi nell'ambito delle sedute; per tali argomenti, qualora l'esame non sia concluso entro gli orari stabiliti, la seduta si protrae fino all'esaurimento dell'esame stesso, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. La decisione di proseguire i lavori ad oltranza, ai sensi del comma 1, lettera d), può essere adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari anche successivamente all'approvazione del calendario, con le modalità di cui all'articolo 49.

Art. 49

(Approvazione del programma e del calendario dei lavori)

1. Per stabilire il programma e il calendario dei lavori il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Regione che interviene alla riunione personalmente o con un Assessore suo delegato. I gruppi consiliari trasmettono le proprie proposte, in ordine di priorità, prima della riunione. La Giunta, prima della riunione, trasmette il proprio programma legislativo e le successive variazioni al Presidente del Consiglio che provvede a distribuirlo ai Presidenti dei gruppi consiliari.

2. Il programma e il calendario dei lavori, predisposti dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari e delle priorità definite dal programma legislativo della Giunta, sono deliberati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con voto ponderale a maggioranza dei due terzi dei componenti e comunicati all'Assemblea nella prima seduta successiva. La comunicazione del Presidente del Consiglio relativa al programma e al calendario dei lavori determina direttamente l'esecutività degli stessi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di tre minuti ciascuno per svolgere osservazioni che saranno valutate ai fini della formazione del successivo programma e calendario.

3. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari non raggiunga il quorum prescritto, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b).

Art. 50

(Modifiche al programma e al calendario dei lavori)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di gruppo consiliare, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

2. Il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza semplice, su proposta di qualunque Consigliere, le modifiche al programma e al calendario dei lavori relative all'anticipazione o all'inserimento della trattazione di mozioni urgenti e di progetti di legge,

contenenti norme temporalmente improcrastinabili e urgenti, per i quali sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 90.

3. Nel caso in cui siano depositati, dalla Giunta o dai relatori di maggioranza, emendamenti o articoli aggiuntivi, il Presidente, su richiesta di qualunque Consigliere, dispone il congruo allungamento dei tempi assegnati per la discussione in misura proporzionale fra i gruppi consiliari e i relatori ovvero può convocare la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per la rideterminazione del tempo complessivo disponibile per l'argomento.

Capo II

Presentazione e distribuzione dei documenti consiliari

Art. 51

(Presentazione dei documenti e trasmissione ai Consiglieri)

1. Il Presidente del Consiglio riceve i progetti di legge, le relazioni e ogni altro documento consiliare e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva ovvero, se la ricezione avviene in corso di seduta, al termine della medesima.

2. I progetti di legge, le relazioni e ogni altro documento consiliare che, ai sensi del presente regolamento, deve essere distribuito ai Consiglieri, possono essere trasmessi anche per via telematica all'indirizzo elettronico dichiarato dal Consigliere, ove sia disponibile la versione informatica del documento da distribuire.

3. Le convocazioni e ogni altro atto destinato ai Consiglieri o da questi presentato al Consiglio possono essere trasmessi anche per via telematica con documento informatico dotato di firma digitale, ove disponibile, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 52

(Distribuzione delle relazioni)

1. Le relazioni delle Commissioni all'Assemblea sono distribuite almeno settantadue ore prima che si apra la discussione, salvo che l'Assemblea deliberi altrimenti. Nel termine anzidetto non sono computati i giorni non lavorativi.

Capo III
Sedute dell'Assemblea

Art. 53
(*Convocazione e ordine del giorno delle sedute*)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di norma per sessioni, in attuazione del programma e del calendario dei lavori approvati ai sensi dell'articolo 49.
2. Al primo punto sono inseriti gli adempimenti di legge cui il Consiglio debba provvedere o non abbia ancora provveduto.
3. L'ordine del giorno delle sedute è pubblicato nell'albo del Consiglio e diramato ad ogni Consigliere, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine per motivi di particolare urgenza.
4. L'Assemblea si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
5. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno.
6. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
7. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
8. Per discutere e deliberare sugli argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di due terzi dei votanti. Tuttavia un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa non può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa, nemmeno sotto forma di altra proposta di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto, se non siano trascorsi, dalla data della deliberazione negativa, rispettivamente almeno sei mesi per i progetti di legge o per gli emendamenti, e almeno due mesi per le altre proposte di deliberazione.
9. All'inizio di seduta, il Presidente può eccezionalmente consentire brevi interventi concernenti commemorazioni di altissime personalità o diretti a sottolineare avvenimenti di particolare importanza che abbiano commosso l'opinione pubblica. In tal caso è necessario che il Presidente ne sia stato previamente informato.

Art. 54
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 55
(Svolgimento delle sedute e processo verbale)

1. Il Presidente apre e chiude la seduta, annunciando il giorno e l'ora della seduta seguente, nonché l'ordine del giorno della medesima, ovvero comunicando che la stessa sarà convocata a domicilio.

2. All'inizio della seduta l'ultimo verbale disponibile è messo a disposizione dei Consiglieri. Qualora, entro la fine della seduta, non vengano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso in Aula oppure per fatto personale.

Art. 56
(Redazione del processo verbale e del resoconto integrale delle sedute)

1. Un funzionario designato dal Presidente redige il processo verbale.
2. I processi verbali, immediatamente dopo la loro approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.
3. Di tutte le sedute viene effettuata la registrazione audiovisiva e redatto il resoconto integrale.

Art. 57
(Comunicazioni del Presidente)

1. Il Presidente, all'inizio della seduta, comunica all'Assemblea:
 - a) le domande di congedo;
 - b) i messaggi e le lettere pervenute;
 - c) l'annuncio delle risposte della Giunta alle interrogazioni con risposta scritta;

- d) l'invio dei progetti di legge alle Commissioni permanenti;
- e) le impugnazioni della Regione avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni, e quelle del Governo avverso le leggi della Regione, i ricorsi per conflitto di attribuzioni di cui è parte la Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;
- f) l'invio alle Commissioni delle richieste di parere su atti della Giunta;
- g) le relazioni pervenute dalla Corte dei Conti;
- h) le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 58

(Validità delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Ogni deliberazione dell'Assemblea è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 59

(Verifica del numero legale)

1. La Presidenza non è tenuta a verificare se l'Assemblea sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque Consiglieri e l'Assemblea stia per procedere a qualche votazione. Può, tuttavia, rifiutare la richiesta di verifica quando l'esistenza del numero legale possa essere chiaramente desunta da altre circostanze, che il Presidente è tenuto ad evidenziare nella motivazione.
2. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, si procede alla votazione in relazione alla quale è stata chiesta la verifica; tale votazione ha anche valore di verifica del numero legale.
3. I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
4. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di mezz'ora per la prima volta e di un'ora per le successive, nel corso della stessa giornata, oppure scioglierla; in quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il successivo giorno

stabilito ai sensi del disposto degli articoli 47, 48 e 49, salvo diversa disposizione del Presidente.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta ai termini del comma 4.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale e il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 60

(Partecipazione dei Consiglieri alle sedute e congedi)

1. Il Presidente della Regione e i Consiglieri non possono astenersi dalla partecipazione alle sedute se non abbiano ottenuto congedo.

2. Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato all'Assemblea dal Presidente in principio di seduta. Nel caso di opposizione, l'Assemblea delibera a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

4. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in Aula.

5. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 61

(Partecipazione del Presidente della Regione e degli Assessori alle sedute di Assemblea)

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori, anche quando non fanno parte del Consiglio, hanno diritto di intervenire alle sedute dell'Assemblea, con diritto di parola e di proposta. Essi possono prendere la parola ogni qual volta la richiedano, nel rispetto dei tempi ad essi riservati ai sensi dell'articolo 70, comma 1.

2. Il Presidente della Regione e gli Assessori hanno posti appositamente riservati all'interno dell'Aula. Essi possono farsi assistere da funzionari della Giunta, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

3. Gli Assessori hanno l'obbligo di intervenire qualora lo richieda un gruppo consiliare, in sede di programmazione dei lavori. In tal caso la convocazione della seduta

indica l'argomento per il quale è obbligatoria la presenza dell'Assessore. In ogni caso un rappresentante della Giunta ha l'obbligo di assistere alle sedute se lo richiedono almeno due Consiglieri.

4. Il Presidente della Regione ha l'obbligo di intervenire quando lo richieda il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. In tal caso le modalità di partecipazione ai lavori della Assemblea sono concordate dal Presidente del Consiglio con il Presidente della Regione.

Art. 62

(Uso delle lingue diverse dall'italiano)

1. In relazione all'attività dell'Assemblea, i Consiglieri possono esprimersi, sia oralmente che per iscritto, in una delle lingue parlate nell'ambito del territorio regionale ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Per i Consiglieri che non conoscono dette lingue è garantita la tempestiva traduzione in lingua italiana degli interventi, sia orali che scritti, svolti nelle lingue ammesse a tutela.

3. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti, oltre che in italiano, anche nelle lingue ammesse a tutela parlate nel territorio regionale, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Capo IV

Ordine delle sedute

Art. 63

(Facoltà di parlare)

1. Nessuno può parlare senza aver chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.
2. Nel rivolgersi ad un collega, l'oratore è tenuto ad usare la terza persona singolare.

Art. 64

(Sanzioni)

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni:

se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita l'Assemblea a decidere a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

2. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre all'Assemblea l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per un termine da due a cinque giorni.

3. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti senza discussione, ma con facoltà di proporre emendamenti, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi. L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che non sia possibile al Presidente di richiamare all'ordine chi stia per trascendervi.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Ove poi il Consigliere censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

6. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto della sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre all'Assemblea le sanzioni di cui al comma 2.

Art. 65 (*Tumulto*)

1. Qualora sorga tumulto nell'Aula, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 66 (*Poteri di polizia*)

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che, anche tramite i Segretari, impartisce gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 67

(Presenza e comportamento del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi o alla Giunta può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.

2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo aver ottenuto regolare permesso. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono essere correttamente vestite, stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. I commessi sono incaricati della osservanza dei regolamenti e, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

Art. 68

(Offesa al Consiglio o ai suoi componenti)

1. In caso di offesa all'onore o al prestigio del Consiglio o di alcuno dei suoi componenti, il Presidente fa espellere immediatamente l'autore del fatto.

Capo V

Discussione

Art. 69

(Iscrizione a parlare e ordine degli interventi)

1. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione fanno domanda di iscrizione presso la Presidenza.

2. Nella discussione generale sui progetti di legge e nella discussione sulle mozioni, la domanda di cui al comma 1 è presentata prima che sia iniziata la discussione stessa; ulteriori domande possono essere presentate entro e non oltre la conclusione del primo intervento; qualora un Consigliere non abbia fatto domanda entro i termini predetti e non sia già intervenuto nella discussione, può chiedere, in ogni momento, di intervenire per una sola volta e per non più di tre minuti.

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva l'opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari.

4. I Consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola. E' consentito lo scambio preventivo di turno fra Consiglieri.

5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale. In questo ultimo caso la parola viene concessa alla fine dell'argomento o, comunque, alla fine della seduta.

Art. 70
(Durata degli interventi)

1. Per gli argomenti per i quali la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari abbia stabilito il tempo complessivamente disponibile per la discussione, il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta il tempo complessivo; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi, salvo diverso accordo tra i gruppi della stessa coalizione; per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta o dei gruppi di maggioranza i tempi riservati ai gruppi di opposizione devono essere doppi rispetto a quelli riservati ai gruppi di maggioranza. Le determinazioni del Presidente sono comunicate all'Assemblea all'inizio della discussione dell'argomento.

2. Nel tempo complessivamente disponibile per la discussione, stabilito ai sensi del comma 1, sono computati tutti gli interventi degli oratori ad eccezione delle dichiarazioni di voto finali, degli interventi relativi alle mozioni d'ordine di cui all'articolo 74, di quelli di cui all'articolo 113, comma 2, e di quelli relativi alla discussione dei singoli articoli dei disegni di legge di cui al capo II del titolo IV. Tuttavia, qualora gli interventi relativi alle mozioni d'ordine risultino palesemente volti ad aggirare le disposizioni sul contingentamento della discussione, il Presidente può disporre che il tempo impiegato per tali interventi sia computato nel tempo disponibile ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze ed eccezionalmente, può concedere all'oratore che abbia esaurito il tempo a disposizione di concludere l'intervento o di intervenire, nei casi consentiti dal regolamento o, se relatore, per pronunciarsi sugli articoli e sugli emendamenti.

4. I Consiglieri non ancora intervenuti ad alcun titolo nella discussione sull'argomento, qualora sia terminato il tempo a disposizione del proprio gruppo, hanno facoltà di esporre, per una sola volta e per non più di cinque minuti, le proprie argomentazioni.

5. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e salvo i termini più brevi previsti dal presente regolamento o diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.

Art. 71

(Divieto di interruzione o rinvio della discussione)

1. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 72

(Richiami all'argomento e ai limiti di durata dell'intervento)

1. Se un oratore si discosta dall'argomento in discussione o esaurisce il tempo stabilito per l'intervento, il Presidente lo richiama all'argomento o ai limiti di durata dell'intervento. Se l'oratore seguita a discostarsi dall'argomento ovvero non conclude l'intervento, il Presidente dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola per il resto della discussione.

Art. 73

(Deliberazione di chiusura della discussione)

1. Quando si chiede la chiusura della discussione, qualora sei Consiglieri la appoggino, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. La chiusura può essere richiesta solo dopo che sia trascorso il tempo complessivo stabilito per l'argomento dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 74

(Mozioni d'ordine)

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori, il regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 75

(Questioni sospensiva e pregiudiziale)

1. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione ma, quando questa sia già iniziata, purché non sia dichiarata chiusa, devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

2. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione; né questa prosegue, se prima il Consiglio non le abbia respinte.

3. Un solo Consigliere, ovvero il proponente, può parlare in favore e uno contro, per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. Qualora la questione sospensiva o pregiudiziale sia sollevata in occasione della discussione di un progetto di legge, è data previamente la parola al proponente, ai relatori e al rappresentante della Giunta.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, ha luogo un'unica discussione.

Art. 76

(Argomenti inseriti nella quota riservata ai gruppi di opposizione)

1. Nel corso della discussione in Assemblea, questioni pregiudiziali o sospensive o altri strumenti regolamentari tendenti comunque a escludere o rinviare la trattazione e votazione nel merito degli argomenti inseriti nel calendario nella quota temporale riservata ai gruppi di opposizione, sono ammissibili solo previo assenso del gruppo di opposizione interessato.

Art. 77

(Diniogo di accettazione e svolgimento di strumenti regolamentari)

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di qualsiasi strumento regolamentare che sia formulato con frasi sconvenienti, o sia relativo ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente si rimette all'Assemblea che decide a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

Art. 78

(Fatto personale e fatto lesivo della onorabilità)

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale; il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide l'Assemblea con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti dell'Assemblea o comunque discuterli.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte regionali, i Consiglieri, i quali di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

4. Quando nel corso di una discussione un Consigliere si ritenga accusato di fatti lesivi della propria onorabilità, egli, precisando per iscritto le frasi riferite ai fatti medesimi, può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che giudichi il fondamento dell'accusa. Il Presidente decide in merito. Se il Consigliere insiste, decide l'Assemblea con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

5. Alla Commissione è assegnato un termine per presentare le proprie conclusioni. Non è ammessa la pubblicità dei lavori della Commissione. La seduta nella quale vengono precisate le conclusioni è segreta. Le conclusioni stesse sono presentate all'Assemblea, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

Capo VI Votazioni

Art. 79 (Modalità di votazione)

1. Le votazioni possono aver luogo a scrutinio palese, con o senza rilevazione dei nomi, o a scrutinio segreto.

2. Di regola le votazioni avvengono a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, tranne nei casi in cui sei Consiglieri o un Presidente di gruppo consiliare chiedano la votazione a scrutinio palese con rilevazione dei nomi o dieci Consiglieri chiedano, nei casi consentiti dal comma 6, la votazione a scrutinio segreto ovvero siano prescritte diverse modalità di votazione.

3. Nel concorso di diverse domande di votazione proposte ai sensi del comma 2, prevale quella presentata per prima; in caso di contestualità di domande prevale quella relativa allo scrutinio segreto.

4. Le domande di votazione di cui al comma 2 sono presentate dopo la chiusura della discussione e prima dell'apertura della votazione. Il Presidente verifica che le domande siano appoggiate dal numero occorrente di Consiglieri nel caso siano espresse in forma verbale.

5. Se i proponenti delle domande di votazione di cui al comma 2 non sono presenti nell'Aula o se il numero dei presenti è inferiore a quello ivi stabilito, la domanda si intende ritirata.

6. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta domanda ai sensi del comma 2, quelle su questioni strettamente attinenti:

a) ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli da 14 a 23, da 25 a 32 e all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione;

b) alle modifiche del regolamento consiliare.

7. In relazione al carattere composito dell'oggetto può essere chiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

8. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio e ogni altra legge che abbia conseguenze finanziarie.

9. In caso di dubbio sulla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate al comma 6, decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento.

10. La votazione finale delle leggi avviene, di regola, a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, a meno che, trattando tali leggi prevalentemente le questioni indicate al comma 6, non sia avanzata domanda di votazione a scrutinio segreto. In caso di dubbio sulla prevalenza decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento.

11. Di norma le votazioni sono effettuate mediante procedimento elettronico, garantendo, per la votazione a scrutinio segreto, la segretezza del voto.

12. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, le votazioni a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi hanno luogo per alzata di mano, quelle a scrutinio palese con rilevazione dei nomi hanno luogo per appello nominale, quelle a scrutinio segreto si effettuano mediante il deposito di schede in apposite urne.

Art. 80

(Votazioni in appello alle decisioni del Presidente)

1. In tutti i casi in cui l'Assemblea sia chiamata a decidere in appello alle decisioni del Presidente, la votazione si fa a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

Art. 81

(Votazioni per appello nominale)

1. Per il voto con appello nominale, il Presidente indica il significato del SI' e del NO ed estrae a sorte il nome di un Consigliere.

2. L'appello nominale comincia da questo nome, per continuare in ordine alfabetico e riprende, poi, nello stesso ordine fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte. Esaurito l'appello, si procede a un nuovo appello dei Consiglieri risultati assenti.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 82

(Dichiarazioni di voto o di astensione dal voto stesso)

1. I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore ai tre minuti.

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.

4. I Segretari prendono nota delle astensioni.

Art. 83

(Riprova della votazione per alzata di mano)

1. La votazione per alzata di mano può essere soggetta a riprova prima della proclamazione del risultato. La richiesta va fatta dopo la conta e l'annuncio dei voti a favore e di quelli contrari. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova che, se necessario, possono ripetersi.

Art. 84

(Divieto di parlare in corso di votazione)

1. Cominciata la singola votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 85

(Annullamento e ripetizione della votazione)

1. Il Presidente, qualora rilevi delle irregolarità nelle operazioni di voto, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 86
(Proclamazione della votazione)

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

TITOLO IV
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Capo I
Il procedimento legislativo ordinario

Sezione I
Iniziativa

Art. 87
(Relazione accompagnatoria)

1. Tutti i progetti di legge sono redatti in articoli e accompagnati da una relazione.

Art. 88
(Scheda di analisi economico-finanziaria)

1. Tutti i progetti di legge presentati dalla Giunta che comportino oneri finanziari sono corredati di una scheda di analisi economico-finanziaria, nella quale sono analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa.

2. In particolare, la scheda contiene:

- a) lo stato di attuazione della spesa concernente le leggi che il progetto di legge propone di rifinanziare, modificare o sostituire;
- b) gli elementi e i criteri adottati per la quantificazione degli oneri;
- c) per le disposizioni legislative in materia di personale, i dati sui numeri dei destinatari.

3. La Giunta può, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dei progetti di legge di iniziativa consiliare o di iniziativa popolare, e comunque prima della conclusione dell'esame da parte della Commissione, chiedere la sospensione dell'esame per la valutazione degli effetti economico-finanziari ai sensi del presente articolo. In tal caso i termini di cui all'articolo 103 sono sospesi fino alla data di presentazione, da parte della

Giunta, della scheda di analisi economico-finanziaria e, comunque, per non oltre trenta giorni, prorogati di diritto di altri quindici in caso di motivata richiesta da parte della Giunta stessa.

Sezione II

Presentazione, distribuzione e assegnazione dei progetti di legge

Art. 89

(Presentazione dei progetti di legge)

1. I progetti di legge sono presentati alla Presidenza del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo di legislatura.

Art. 90

(Dichiarazione d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge o della comunicazione all'Assemblea della sua presentazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o anche successivamente, la Giunta o il Consigliere proponente possono chiedere all'Assemblea che sia adottata la procedura d'urgenza. L'Assemblea decide, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

2. Nel caso in cui il progetto di legge sia dichiarato urgente, i termini stabiliti dagli articoli 88, comma 3, 92, 96, comma 2, 97, comma 1, e 103 sono ridotti a metà, con arrotondamento all'unità inferiore. L'Assemblea, con la maggioranza di cui al comma 1, può stabilire termini anche più brevi e disporre che la relazione della Commissione venga fatta oralmente. In ogni caso il termine di cui all'articolo 92 non può essere inferiore a quarantotto ore.

Art. 91

(Distribuzione e assegnazione dei progetti di legge)

1. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti per materia ai sensi dell'articolo 32.

2. Quando un progetto di legge riguarda materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla Commissione a competenza prevalente, inviandolo alle altre Commissioni per il parere sulle parti di competenza.

3. Il Presidente del Consiglio provvede alla correzione formale dei progetti di legge, prima della trattazione in Commissione nei casi di progetti dichiarati urgenti, e, prima della stampa e distribuzione ai Consiglieri, in ogni altro caso.

4. I progetti di legge sono tempestivamente stampati e distribuiti ai Consiglieri.

Sezione III
Esame in Commissione

Art. 92
(Termine per l'iscrizione all'ordine del giorno)

1. I progetti di legge sono posti all'ordine del giorno della Commissione decorsi sette giorni dalla loro assegnazione.

Art. 93
(Istruttoria legislativa in Commissione)

1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel progetto di legge.

3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.

4. Nella relazione della Commissione per l'Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.

Art. 94
(Esame abbinato)

1. Se a una Commissione sono assegnati progetti di legge identici o vertenti su oggetto identico, l'esame deve essere abbinato, salvo diverso parere del proponente del progetto di legge interessato.

2. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 95
(*Comitati ristretti*)

1. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano, al quale affidare eventuali approfondimenti istruttori o la redazione di testi unificati, fissando un termine per la conclusione dei lavori. Il Comitato ristretto nomina nel suo seno un Presidente, che convoca e presiede il Comitato; il sistema di votazione è stabilito dalla Commissione.

Art. 96
(*Pareri di altre Commissioni*)

1. Qualora su un progetto di legge o su emendamenti insorgano questioni di conformità statutaria o di coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento della Regione, la Commissione di merito può decidere di acquisire il parere della V Commissione permanente. Qualora su un progetto di legge o su emendamenti, la Commissione di merito ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può decidere di acquisirne il parere.

2. Nei casi previsti dal comma 1, nonché qualora il parere di un'altra Commissione sia stato prescritto dal Presidente del Consiglio in sede di assegnazione, la Commissione sospende l'esame del testo sino all'espressione del parere e comunque per non più di quindici giorni. I termini di cui all'articolo 103 per la presentazione all'Assemblea della relazione sono sospesi per un periodo corrispondente.

Art. 97
(*Pareri di organismi esterni*)

1. Qualora disposizioni di legge prevedano l'espressione di pareri da parte di organismi esterni al Consiglio su progetti di legge o loro parti, gli stessi sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio, agli organismi medesimi affinché questi esprimano il parere alla Commissione competente nel termine di sette giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può comunque procedere prescindendo dal parere medesimo.

Art. 98
(*Intervento di Consiglieri non appartenenti alla Commissione*)

1. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo e può altresì svolgere le funzioni di relatore.

2. Ciascun Consigliere può trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.

3. Le Commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.

Art. 99

(Audizioni nell'istruttoria legislativa)

1. Le Commissioni, nell'ambito della propria attività referente sui progetti di legge, possono invitare ad apposite audizioni i soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili ai fini dell'istruttoria legislativa.

2. Lo svolgimento delle audizioni e l'individuazione dei soggetti da invitare sono deliberati dalla Commissione. In caso di particolare urgenza, può provvedere l'Ufficio di presidenza della Commissione, in sede di definizione del calendario dei lavori, salvo ratifica da parte della Commissione nella seduta immediatamente successiva.

3. Le audizioni si svolgono, di norma, in seduta plenaria, salvo che la Commissione incarichi una delegazione ristretta dei propri membri; in ogni caso alle audizioni può partecipare, con diritto di parola, ogni altro Consigliere, anche se non faccia parte della Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa.

Art. 100

(Ammissibilità degli emendamenti)

1. Sono inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.

2. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della Commissione dopo aver indicato le ragioni di inammissibilità e aver invitato i proponenti a riformulare l'emendamento senza sospendere la seduta.

Art. 101

(Proposta di stralcio)

1. Su iniziativa di un Consigliere o della Giunta, la Commissione può proporre all'Assemblea lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma.

Art. 102

(Nomina dei relatori e relazioni di minoranza)

1. Al termine della discussione la Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti ai sensi dell'articolo 41, comma 2, ai quali conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto.

2. Ciascuna relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

Art. 103

(Termine per il deposito delle relazioni e inserimento obbligatorio nel calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea)

1. I progetti di legge assegnati alle Commissioni devono essere esaminati dalle stesse e, corredati delle prescritte relazioni, devono essere trasmessi all'Assemblea nel termine massimo di trenta giorni dalla loro assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio, sino a sessanta.

2. Scaduti i termini di cui al comma 1, i progetti di legge, su richiesta dei proponenti, devono essere inseriti nel calendario della Commissione immediatamente successivo alla richiesta.

3. In ogni caso, scaduto il termine di novanta giorni dalla assegnazione, senza che la Commissione abbia presentato la propria relazione, i progetti di legge, su richiesta dei proponenti, sono inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, immediatamente successivo alla richiesta, anche in assenza di una relazione della Commissione.

Art. 104

(Progetti di legge approvati integralmente e all'unanimità)

1. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente senza una relazione della Commissione.

Sezione IV
Esame in Assemblea

Art. 105
(Discussione generale e repliche)

1. Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale che consiste nelle relazioni di maggioranza ed eventualmente di minoranza e negli interventi dei Consiglieri che si siano iscritti a parlare ai sensi dell'articolo 69. Chiusa la discussione generale prendono la parola i relatori di minoranza e di maggioranza, nonché la Giunta.

Art. 106
(Esame dei singoli articoli e degli emendamenti e votazione finale)

1. Se non vi è opposizione, si passa alla discussione dei singoli articoli. In caso di opposizione, l'Assemblea decide sul passaggio agli articoli, sentito un oratore a favore e un oratore contro, che possono parlare per non oltre cinque minuti ciascuno.

2. La mozione di non passaggio agli articoli, in caso di progetti di legge inseriti nel calendario nella quota temporale riservata ai gruppi di opposizione, è ammessa solo previo assenso del gruppo di opposizione interessato, qualora non sia trascorso il tempo complessivo stabilito per l'argomento dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

3. Su ciascun articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso proposti si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori, nel corso della quale ogni Consigliere può intervenire una sola volta, per non più di cinque minuti, anche se sia proponente di emendamenti, nel rispetto dei tempi riservati al gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 70, comma 1. In presenza di articoli o emendamenti particolarmente lunghi o complessi, il Presidente stabilisce la durata massima di ciascun intervento in un tempo comunque non superiore a dieci minuti.

4. Esaurita la discussione, i relatori e i rappresentanti della Giunta si pronunciano sull'articolo e sugli emendamenti presentati, parlando ognuno per non oltre cinque minuti, nel rispetto dei tempi ad essi riservati ai sensi dell'articolo 70, comma 1.

5. Sui singoli articoli e sugli emendamenti non sono ammesse dichiarazioni di voto.

6. I progetti di legge, dopo la discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, sono sottoposti a votazione finale, prima della quale possono intervenire, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare o forza politica presente nel gruppo misto, nonché quei Consiglieri che intendano motivare un voto diverso da quello preannunciato dal gruppo o forza politica di appartenenza. La votazione finale è effettuata a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, fatti salvi i casi di cui all'articolo 79, comma 10.

Art. 107
(*Rinvio in Commissione*)

1. L'Assemblea può rinviare alla Commissione l'esame di un progetto di legge quando sia ravvisata la necessità di una ulteriore istruttoria.
2. La proposta di rinvio è presentata con mozione d'ordine e viene discussa e votata con le modalità di cui all'articolo 74, sentiti i relatori e la Giunta; essa può contenere direttive alla Commissione per il successivo riesame.
3. Il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta, può disporre il rinvio in Commissione quando, nel corso dell'esame degli articoli, siano presentati da parte della Giunta stessa o dai relatori di maggioranza una pluralità di emendamenti e articoli aggiuntivi che, per numero, complessità e novità della materia trattata, rendano opportuno un preventivo esame da parte della competente Commissione.
4. Nei casi in cui il rinvio sia deliberato dopo l'inizio dell'esame degli articoli, l'esame della Commissione è limitato alle disposizioni contenute negli articoli e negli emendamenti sui quali il Consiglio non abbia ancora deliberato.

Art. 108
(*Deliberazione di stralcio*)

1. Uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta della Commissione, avanzata ai sensi dell'articolo 101, ovvero di un Consigliere o della Giunta, avanzata nel corso della discussione generale o comunque prima dell'approvazione della disposizione cui la proposta si riferisce.
2. L'approvazione della proposta comporta il rinvio in Commissione della parte stralciata.

Art. 109
(*Ammissibilità degli emendamenti*)

1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano altresì la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. Il Presidente informa di tali effetti l'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni sul singolo articolo. In caso di contestazione, il Presidente decide inappellabilmente.

2. Sono inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti od articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente, dopo aver indicato le ragioni di inammissibilità e aver invitato i proponenti a riformulare l'emendamento senza sospendere la seduta.

Art. 110

(Presentazione e distribuzione degli emendamenti)

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente la seduta nella quale è previsto l'inizio della trattazione del progetto di legge, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 sono immediatamente trasmessi ai relatori e alla Giunta e sono distribuiti ai Consiglieri prima dell'inizio della discussione generale del progetto di legge, fatta eccezione per gli emendamenti che la Presidenza intende dichiarare inammissibili ai sensi dell'articolo 109, comma 2; tali emendamenti vengono distribuiti solo se dichiarati ammissibili dopo la riformulazione effettuata dal proponente su invito del Presidente. Qualora siano presentati emendamenti a scalare, vengono distribuiti solo quelli che la Presidenza intende porre in votazione ai sensi dell'articolo 111, comma 6.

3. Fino all'inizio della discussione di ogni singolo articolo, ciascun relatore e la Giunta possono presentare rispettivamente non più di un emendamento o articolo aggiuntivo, di contenuto omogeneo, riferito all'articolo in esame, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.

4. Fino all'inizio delle repliche sul singolo articolo, i relatori, la Giunta e almeno tre Consiglieri possono presentare subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Sono ammessi solo subemendamenti parzialmente soppressivi, ovvero modificativi o aggiuntivi il cui contenuto sia in stretta connessione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente. I subemendamenti dichiarati inammissibili e quelli a scalare che la Presidenza non intende porre in votazione non sono distribuiti.

5. In caso di adozione della procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 90, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta, può stabilire, in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, termini diversi da quelli previsti dai commi precedenti per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti e articoli aggiuntivi.

6. E' sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento del voto, parziali e limitate riformulazioni di emendamenti o subemendamenti proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta e accettate dai proponenti. In questo caso è posta ai voti la sola proposta riformulata.

Art. 111

(Ordine di votazione degli emendamenti)

1. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione, tenuto conto dei criteri di cui ai seguenti commi.

2. Gli emendamenti identici provenienti da diversi proponenti sono votati congiuntamente.

3. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. Qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

5. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 102, comma 2, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

6. Qualora siano stati presentati a uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e uno o più emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa si esprime con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

7. E' altresì facoltà del Presidente modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 112
(Votazione per parti separate)

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo può essere richiesta la votazione per parti separate.

Art. 113
(Ritiro degli emendamenti e divieto di questioni pregiudiziali e sospensive sugli stessi)

1. Un emendamento o un articolo aggiuntivo ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.

2. Chi ritira uno o più emendamenti o articoli aggiuntivi ha diritto di esporre le ragioni per un tempo complessivamente non eccedente i due minuti per ciascun articolo. Il tempo di cui al presente comma non è computato nel tempo complessivo della discussione.

3. In caso di assenza dei presentatori di emendamenti o articoli aggiuntivi al momento della discussione dell'articolo cui essi si riferiscono, questi si intendono ritirati.

4. Contro uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.

Art. 114
(Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge)

1. Nel corso della discussione generale o di quella sui singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge o contengano direttive alla Giunta per la sua applicazione. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione generale o sui singoli articoli e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. E' ammessa la votazione per parti separate; in tal caso, l'approvazione avviene con votazione finale. Se gli ordini del giorno sono accolti dalla Giunta, non vengono messi in votazione, salvo che ciò sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Fino al momento del voto o, in difetto, fino all'accoglimento da parte della Giunta, è sempre possibile apportare all'ordine del giorno parziali e limitate riformulazioni proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta stessa e accettate dai proponenti. In tal caso l'ordine del giorno è posto in votazione, ovvero si intende accolto dalla Giunta, nel testo così riformulato.

3. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

Art. 115
(*Progetti di legge di un solo articolo*)

1. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate e di presentazione di articoli aggiuntivi.

Art. 116
(*Correzioni formali e coordinamento*)

1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma che il progetto richiede, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge e con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritengano opportune. L'Assemblea, sentiti il presentatore dell'emendamento, i relatori e la Giunta, delibera.

2. Qualora la necessità di correzioni formali o di coordinamento sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dalla Presidenza. Di esse è data notizia all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. Se invece trattasi di disposizioni che sembrano inconciliabili tra loro o contrarie alle finalità della legge, il Presidente ne informa l'Assemblea, che decide in merito prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione.

Sezione V
Ritiro e decadenza dei progetti di legge

Art. 117
(*Ritiro di progetti di legge*)

1. I progetti di legge d'iniziativa giuntale e d'iniziativa consiliare, all'esame del Consiglio, possono essere ritirati prima del passaggio alla discussione degli articoli. Per i primi è necessaria apposita deliberazione della Giunta; per i secondi la richiesta unanime dei proponenti.

2. Sulla richiesta di ritiro dei progetti di legge dopo il passaggio alla discussione degli articoli, ma prima della votazione finale, decide l'Assemblea senza discussione.

Art. 118

(Decadenza dei progetti di legge per fine legislatura)

1. I progetti di legge che entro la fine della legislatura non sono pervenuti alla votazione finale dell'Assemblea si intendono decaduti.

Capo II

Strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario

Art. 119

(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio; ad esso è allegato il parere reso dal Consiglio delle autonomie locali; il DPEFR è immediatamente distribuito ai Consiglieri e assegnato all'esame referente della I Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti con voto consultivo (di seguito "I Commissione integrata"), previo parere delle Commissioni medesime per i profili di rispettiva competenza; l'esame nelle Commissioni di merito ha inizio decorsi cinque giorni dalla effettiva distribuzione del documento.

2. Il DPEFR è illustrato dalla Giunta nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni di merito esprimono il loro parere entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, decorso il quale la I Commissione integrata può procedere comunque all'esame. L'esame in I Commissione integrata ha inizio con l'illustrazione dei pareri delle Commissioni di merito da parte dei rispettivi Presidenti. La I Commissione integrata procede quindi all'esame del DPEFR e ne riferisce all'Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; alla relazione è allegata una proposta di risoluzione consiliare che può contenere modifiche e integrazioni al DPEFR presentato dalla Giunta.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, anche in assenza della relazione della Commissione, l'Assemblea esamina il DPEFR. I lavori dell'Assemblea sono programmati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in modo da concludere l'esame entro il 1° ottobre.

4. In Assemblea, per la discussione e le votazioni sulla proposta di risoluzione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 156. La discussione si apre con l'illustrazione della relazione della Commissione e delle eventuali relazioni di minoranza, cui seguono gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare ai sensi dell'articolo 69. Chiusa la discussione prendono la parola per le repliche i relatori e la Giunta. Fino alla chiusura della discussione possono essere presentati e illustrati cumulativamente emendamenti alla proposta di risoluzione formulata dalla Commissione, i quali sono posti ai voti senza discussione subito dopo le repliche.

5. Il testo del DPEFR approvato dal Consiglio, unitamente al testo della risoluzione consiliare di approvazione dello stesso, è trasmesso al Presidente della Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il DPEFR approvato dal Consiglio può essere aggiornato nei suoi contenuti, su iniziativa della Giunta, prima della presentazione degli strumenti di cui all'articolo 120, con le stesse modalità indicate ai commi precedenti.

Art. 120
(Sessione di bilancio)

1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, l'eventuale disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio, nonché la relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di seguito denominati "strumenti della manovra di bilancio", sono presentati entro il 15 novembre dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminati in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la loro illustrazione nella I Commissione integrata e si conclude con la trasmissione al Presidente della Regione degli atti approvati dal Consiglio per la loro promulgazione e pubblicazione. Assieme agli strumenti della manovra di bilancio, la Giunta deposita in Consiglio, a soli fini conoscitivi, il progetto del programma operativo di gestione (POG), che viene distribuito ai Consiglieri.

2. Salva diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione di ogni altro progetto di legge che comporti variazioni di entrata o di spesa. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni delle Commissioni e per l'espressione dei pareri sui progetti anzidetti.

Art. 121
(Contenuto proprio degli strumenti della manovra di bilancio)

1. In attuazione delle disposizioni di legge concernenti gli strumenti della manovra di bilancio, il contenuto dispositivo del disegno di legge strumentale alla manovra stessa e degli emendamenti ad esso presentati deve rispettare le seguenti condizioni:

a) le disposizioni devono recare modifiche o integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi su unità del bilancio specificamente individuate dalle disposizioni stesse, ovvero produrre effetti economici, finanziari o contabili;

b) le disposizioni recanti nuovi interventi devono trovare nella vigente legislazione un adeguato quadro di riferimento normativo, specificamente richiamato dalla disposizione stessa, e non devono costituire discipline organiche, intese quali discipline esaustive di un intero settore o comparto;

c) i destinatari degli interventi devono essere individuati per settori o tipologie omogenee; è ammessa eccezionalmente l'individuazione di singoli destinatari, qualora sussistano ragioni di necessità esplicitate in un'apposita relazione redatta dal proponente.

2. Il Presidente del Consiglio, qualora verifichi che talune parti dei disegni di legge finanziaria o strumentale alla manovra di bilancio siano estranee al contenuto proprio dei disegni di legge stessi, sentita la I Commissione permanente, ne dispone lo stralcio per l'esame secondo le procedure ordinarie. A tal fine può richiedere alla Giunta gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali. Gli emendamenti ai medesimi disegni di legge estranei al contenuto proprio degli stessi sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all'articolo 125.

Art. 122

(Programmazione dei lavori)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario della sessione di bilancio in modo da concludere l'esame degli strumenti della manovra di bilancio entro il 31 dicembre.

2. Il calendario della sessione di bilancio contiene:

a) i termini entro i quali le Commissioni competenti per materia devono concludere l'esame degli strumenti della manovra di bilancio per le parti di loro competenza;

b) il termine entro il quale devono essere depositate la relazione della I Commissione integrata e le eventuali relazioni di minoranza sugli strumenti della manovra di bilancio;

c) il tempo complessivamente disponibile per la discussione generale in Assemblea degli strumenti della manovra di bilancio, che il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi;

d) le date e gli orari delle sedute di Assemblea destinate all'esame degli strumenti della manovra di bilancio.

3. Qualora l'esame non sia concluso entro le sedute e gli orari stabiliti dal calendario della sessione, l'ultima seduta del calendario medesimo si protrae fino all'esaurimento dell'esame stesso, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 123

(Assegnazione ed esame in Commissione)

1. Il Presidente del Consiglio assegna gli strumenti della manovra di bilancio alla I Commissione integrata per l'esame generale congiunto e alle altre Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza. L'esame nelle Commissioni di merito non può iniziare prima di cinque giorni dalla effettiva distribuzione dei documenti.

2. Gli strumenti della manovra di bilancio sono illustrati dalla Giunta nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni competenti per materia esaminano le parti di competenza e riferiscono, anche oralmente, per il tramite del rispettivo Presidente, in I Commissione integrata sull'esito dell'esame; le stesse Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza, che sono inclusi nel testo proposto dalla I Commissione integrata, salvo che questa dichiari di non accoglierli esplicitandone le motivazioni nella relazione. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal calendario della sessione, la I Commissione integrata procede ugualmente all'esame generale degli strumenti.

3. La I Commissione integrata procede all'esame congiunto degli strumenti della manovra di bilancio e riferisce sugli stessi con un'unica relazione. Se la Commissione non conclude l'esame entro il termine fissato dal calendario di sessione, la discussione in Assemblea si svolge sul testo presentato dalla Giunta. Qualora non sia possibile esaminare tutti gli emendamenti nel termine fissato, la Commissione può deliberare di riferire all'Assemblea sul testo proposto dalla Giunta e sugli emendamenti fino a quel momento esaminati.

4. Entro l'inizio dell'esame in Assemblea, la Giunta presenta al Consiglio i progetti del bilancio e del POG, coordinati con gli emendamenti approvati dalla I Commissione integrata agli strumenti della manovra di bilancio.

Art. 124

(Esame in Assemblea)

1. Sugli strumenti della manovra di bilancio si svolge un'unica discussione generale.

2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti del disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio, dei singoli articoli e dei relativi emendamenti del disegno di legge finanziaria, nonché degli emendamenti alla RPPR. Nella discussione sui singoli articoli non trova applicazione l'articolo 70, comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 106, comma 3; nella discussione sugli emendamenti alla RPPR può intervenire per una sola volta ciascun Consigliere, per non più di cinque minuti. Prima della votazione dei singoli articoli del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge strumentale alla manovra, la Giunta

illustra le linee di indirizzo in base alle quali effettuerà il coordinamento del POG in conseguenza degli emendamenti approvati.

3. L'Assemblea passa poi all'esame degli ordini del giorno e quindi alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale, nell'ordine, del disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio, del disegno di legge finanziaria, della RPPR e del disegno di legge di approvazione del bilancio.

4. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione. A tal fine la Presidenza si avvale della collaborazione dei competenti uffici della Giunta.

5. Entro la fine della sessione di bilancio, la Giunta presenta al Consiglio il progetto del POG, coordinato con gli emendamenti approvati dal Consiglio agli strumenti della manovra di bilancio.

Art. 125 (*Emendamenti*)

1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio. Tuttavia, prima di pronunciarsi, il Presidente invita una sola volta i proponenti a riformulare l'emendamento od a fornire gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali entro breve tempo, di norma senza sospendere i lavori.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'esame in Commissione; in tal caso sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della medesima.

3. Per i termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi si applica l'articolo 110.

Art. 126 (*Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio*)

1. Il disegno di legge di assestamento del bilancio è presentato entro il 30 giugno dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminato in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la effettiva distribuzione dei documenti ai Consiglieri, non oltre i cinque giorni successivi, e si conclude con la votazione finale in Assemblea sulla legge di assestamento del bilancio, di norma entro il 31 luglio. Assieme al disegno di legge la Giunta deposita in Consiglio, a soli fini conoscitivi, l'aggiornamento del POG, che viene distribuito ai Consiglieri.

2. Per l'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 121, 122, 123, 124 e 125.

Art. 127

(Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)

1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto e comunque prima dell'esame del DPEFR.

2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.

3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 122, 123 e 124. Ai lavori della I Commissione integrata partecipa con voto consultivo anche il Presidente del Comitato di cui all'articolo 42. Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato medesimo, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione. La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 193, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.

Capo III

Disegno di legge comunitaria regionale

Art. 128

(Procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale)

1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del disegno di legge comunitaria regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.

3. Entro dieci giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.

5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta.

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 125.

Capo IV

Disposizioni relative a procedimenti legislativi di iniziativa popolare

Art. 129

(Iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto)

1. Per le proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina la materia ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

2. Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita per l'esame nella legislatura successiva.

Art. 130

(Iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo)

1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo previsto dalla legge regionale di cui all'articolo 12 dello Statuto, il cui esito sia

stato favorevole, è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Capo V

Disposizioni relative a procedimenti legislativi rinforzati

Art. 131

(Progetti di legge nelle materie di cui all'articolo 12 dello Statuto)

1. I progetti di legge soggetti al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto devono recare nel titolo, all'atto della presentazione, la menzione del predetto articolo. In mancanza, il Presidente del Consiglio, prima di distribuire il progetto e di assegnarlo alla Commissione, provvede a integrare il titolo del progetto.

2. Qualora un progetto di legge sia soggetto al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto solo per una parte del suo contenuto, il Presidente del Consiglio procede, anche d'ufficio, allo stralcio della parte medesima, per l'esame secondo le procedure del presente articolo.

3. Sui progetti di legge soggetti al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto non è ammessa la dichiarazione d'urgenza.

4. Qualora, nel corso dell'esame in Commissione di un progetto di legge non soggetto al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto, vengano presentati emendamenti ricadenti nelle materie di cui al predetto articolo, il Presidente della Commissione ne dispone lo stralcio e lo comunica al Presidente del Consiglio per la riassegnazione alla Commissione competente. In difetto procede d'ufficio il Presidente del Consiglio, prima di distribuire la relazione della Commissione.

5. Qualora, nel corso dell'esame in Assemblea di un progetto di legge non soggetto al procedimento di cui all'articolo 12 dello Statuto, vengano presentati emendamenti ricadenti nelle materie di cui al predetto articolo, il Presidente ne dispone lo stralcio con gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2.

Art. 132

(Progetti di legge in materia di circoscrizioni comunali)

1. I progetti di legge soggetti al procedimento di cui all'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto e all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, devono recare nel titolo, all'atto della presentazione, la menzione, in materia di circoscrizioni comunali, della predetta disposizione statutaria. In mancanza, il Presidente del Consiglio, prima di distribuire il progetto e di assegnarlo alla Commissione, provvede a integrare il titolo del progetto.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamina i progetti di legge di cui al comma 1 e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di circoscrizioni comunali ai soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso. Entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

3. Successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria il Presidente del Consiglio provvede ad assegnare alla competente Commissione permanente i progetti di legge di cui al comma 1, ove presentati, ai quali deve essere abbinato il disegno di legge di iniziativa della Giunta previsto dall'articolo 19 della legge regionale 5/2003, avente identico oggetto.

Art. 133

(Progetti di legge in materia di circoscrizioni provinciali)

1. I progetti di legge in materia di circoscrizioni provinciali soggetti al procedimento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, devono recare nel titolo, all'atto della presentazione, la menzione del predetto articolo. In mancanza, il Presidente del Consiglio, prima di distribuire il progetto e di assegnarlo alla Commissione, provvede a integrare il titolo del progetto.

2. I progetti di legge di cui al comma 1 possono essere assegnati alla Commissione competente solo successivamente allo svolgimento del referendum disciplinato dall'articolo 18 della legge regionale 5/2003; il loro esame deve essere abbinato a quello del disegno di legge di iniziativa della Giunta previsto dall'articolo 19 della legge regionale 5/2003, avente identico oggetto.

TITOLO V

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Capo I

Progetti di legge nazionale e voti alle Camere e al Governo

Art. 134

(Progetti di legge da sottoporre al Parlamento)

1. La proposta dei progetti di legge da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 26, primo e secondo comma, dello Statuto spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta. La proposta, redatta in articoli, è accompagnata da una relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le proposte sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.

3. Per l'esame dei progetti di legge di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.

4. I progetti di legge non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Regione e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.

5. I progetti di legge sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione che si occupa di materie affini a quelle oggetto dei progetti di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I Commissione permanente.

6. I progetti di legge approvati dal Consiglio sono inviati, per il tramite del Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere, corredati di una relazione illustrativa finale, che dà atto del procedimento e dei contenuti essenziali della proposta, e della relazione tecnico-finanziaria, aggiornate dal Presidente del Consiglio.

Art. 135

(Progetti di legge di modificazione dello Statuto di iniziativa del Consiglio)

1. La proposta dei progetti di modificazione dello Statuto, previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo, spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta.

2. I progetti di modificazione sono presentati alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.

3. Per l'esame dei progetti di modificazione dello Statuto, si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo ordinario dal titolo IV, capo I.

4. I progetti di modificazione approvati dal Consiglio sono presentati dal Presidente del Consiglio a una delle due Camere, corredati di una relazione illustrativa, approvata dal Consiglio prima della votazione finale con apposito ordine del giorno.

Art. 136

(Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa parlamentare o governativa)

1. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa parlamentare o governativa, previsti dall'articolo 63, terzo comma, dello Statuto, trasmessi dal Governo della Repubblica, alla Commissione competente, che si esprime entro i successivi venti giorni.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, l'esame del progetto di modificazione, per l'espressione del relativo parere, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, che si riunisce nel rispetto del termine di cui all'articolo 63, terzo comma, dello Statuto.

3. La Commissione e l'Assemblea deliberano esprimendo parere favorevole o contrario sull'intero testo, con o senza osservazioni.

Art. 137

(Voti alle Camere e al Governo della Repubblica)

1. Per l'esame dei voti di cui all'articolo 26, terzo comma, dello Statuto si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per le mozioni.

2. I voti sono sottoscritti da almeno cinque Consiglieri.

3. I voti non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Regione e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.

4. I voti approvati dal Consiglio sono inviati, per il tramite del Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere.

Capo II

Esame di petizioni

Art. 138

(Definizione e presentazione)

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella regione, può inviare petizioni al Consiglio per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

2. Le petizioni devono essere accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, almeno una deve essere autenticata da un pubblico ufficiale competente.

3. La documentazione non è necessaria se un Consigliere presenta la petizione alla Segreteria generale del Consiglio rendendosi garante dell'esistenza dei requisiti richiesti.

Art. 139

(Esame in Commissione e in Assemblea)

1. Le petizioni sono trasmesse alle Commissioni competenti per materia le quali, ove abbiano all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse.
2. Sulle altre, le Commissioni riferiscono all'Assemblea entro novanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata la relazione, su richiesta di almeno dieci Consiglieri, la petizione è iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione.
4. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3 senza che sia stata presentata la relazione, sull'iscrizione della petizione all'ordine del giorno dell'Assemblea senza una relazione della Commissione, si esprime la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con le modalità di cui all'articolo 49.
5. Si applicano alle petizioni le disposizioni sugli ordini del giorno di cui all'articolo 157.
6. Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa.

Capo III

Proposte di referendum abrogativo di legge statale

Art. 140

(Presentazione ed esame delle proposte)

1. Ciascun Consigliere e la Giunta possono proporre al Consiglio di promuovere una richiesta di referendum abrogativo di leggi statali, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura. Ogni proposta, appena pervenuta al Presidente del Consiglio, è distribuita ai Consiglieri e assegnata per l'esame referente alla Commissione competente ai sensi del comma 4. Di essa è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
3. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.

4. Le proposte di cui al comma 1 sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla Commissione che si occupa di materie affini a quelle oggetto delle leggi di cui si propone l'abrogazione, ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I Commissione permanente.

5. Le proposte di cui al comma 1 approvate dal Consiglio sono inviate agli altri Consigli regionali, corredate di una relazione illustrativa, predisposta dal Presidente del Consiglio.

Art. 141

(Proposte pervenute da altri Consigli regionali)

1. Le richieste di referendum abrogativo di leggi statali promosse da altri Consigli regionali, appena pervenute alla Presidenza, sono distribuite ai Consiglieri e assegnate alla Commissione competente ai sensi dell'articolo 140, comma 4.

2. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, l'articolo 140.

Capo IV

Proposte di referendum costituzionale e di variazioni territoriali

Art. 142

(Presentazione ed esame delle proposte di richiesta di referendum costituzionale)

1. Il Consiglio, su proposta di ciascun Consigliere e della Giunta, può prendere l'iniziativa di richiedere l'indizione del referendum costituzionale ovvero aderire all'iniziativa promossa da altro Consiglio regionale, riguardo alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

2. Le proposte dei Consiglieri e della Giunta sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura. Ogni proposta, appena pervenuta al Presidente del Consiglio, è distribuita ai Consiglieri e assegnata per l'esame referente alla Commissione competente per materia, ovvero, se la proposta riguarda più materie o una materia di competenza statale, alla V Commissione permanente. Di essa è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei componenti. La deliberazione di richiesta di referendum deve contenere:

a) l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum*;

- b) la data della sua approvazione finale da parte delle Camere;
- c) la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.

4. Il Consiglio designa, tra i suoi membri, un delegato effettivo e uno supplente, agli effetti stabiliti dalla legge statale in materia di referendum costituzionali.

5. La deliberazione di prendere l'iniziativa di cui al comma 1 è comunicata, unitamente alla designazione di un delegato effettivo e uno supplente, a cura della Segreteria generale del Consiglio, ai Consigli regionali di tutte le altre Regioni, con l'invito a dare notizia, al Consiglio stesso, dell'eventuale adozione di una uguale deliberazione, affinché le deliberazioni di richiesta di referendum pervengano alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla prima pubblicazione della legge di revisione della Costituzione o delle altre leggi costituzionali.

6. Le richieste di referendum costituzionale promosse da altri Consigli regionali, appena pervenute alla Presidenza, sono distribuite ai Consiglieri e assegnate alla Commissione competente ai sensi del comma 2. Per l'esame di tali richieste si applicano i commi 2, 3 e 4. La deliberazione di aderire all'iniziativa presa da un'altra Regione è comunicata, unitamente alla delibera di designazione di un delegato effettivo e uno supplente, a cura della Segreteria generale, al Consiglio regionale che ha preso l'iniziativa, affinché le deliberazioni di richiesta di referendum pervengano alla cancelleria della Corte di Cassazione entro il termine indicato al comma 5.

Art. 143

(Parere sugli schemi di disegni di legge concernenti variazioni territoriali)

1. Le richieste di parere sui disegni di legge costituzionale o ordinaria concernenti le variazioni territoriali di cui all'articolo 132 della Costituzione, inviate dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali al Presidente della Regione, appena pervenute alla Presidenza del Consiglio, sono distribuite ai Consiglieri e assegnate alla V Commissione permanente.

2. La V Commissione permanente predispone e approva una proposta di deliberazione concernente il parere di cui al comma 1, su cui riferisce all'Assemblea.

3. Il Consiglio delibera esprimendo parere favorevole o contrario. Tale deliberazione viene inviata, per il tramite del Presidente della Regione, all'Ufficio competente presso il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali.

Capo V
Procedimenti di interesse per le autonomie locali

Art. 144

(Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale)

1. Qualora su una proposta di legge di iniziativa consiliare si debba acquisire, a norma delle leggi vigenti, il parere del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio regionale lo richiede contestualmente all'assegnazione della proposta alla competente Commissione consiliare. Il parere deve essere comunicato al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino ad un massimo di cinque giorni supplementari.

3. Il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali è allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

4. Qualora la Commissione consiliare referente abbia apportato modifiche ad un atto sul quale si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio trasmette il testo licenziato dalla Commissione al Consiglio stesso. Le eventuali osservazioni pervenute sono distribuite ai Consiglieri e comunicate alla Giunta.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni consiliari, osservazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali presentato in Consiglio regionale. Le osservazioni sono allegate alla relazione della Commissione.

6. Qualora la Commissione debba procedere all'esame di un progetto di legge o di altri atti sui quali si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente della Commissione invita ad una audizione il Presidente del Consiglio medesimo, che può a tal fine delegare un altro componente dell'Ufficio di Presidenza, per illustrare la posizione dell'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali.

Capo VI
Procedimenti di iniziativa del Governo regionale

Art. 145
(Esame preferenziale delle iniziative del Governo regionale)

1. Il Presidente della Regione può segnalare al Presidente del Consiglio le iniziative annunciate nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma per le quali applicare la disposizione di cui al comma 2, nel limite di due all'anno. Il Presidente della Regione può comunque chiedere al Presidente del Consiglio di applicare la medesima disposizione per ulteriori iniziative non annunciate nel rapporto, purché motivate da esigenze sopravvenute alla presentazione del rapporto stesso.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono inserite dagli organi competenti nel programma e nel calendario delle Commissioni e dell'Assemblea, al di fuori dei criteri indicati agli articoli 47 e 48 e con precedenza sugli altri argomenti, fatti salvi gli adempimenti di legge.

Capo VII
Proposte di referendum consultivo regionale

Art. 146
(Presentazione ed esame della proposta)

1. La proposta di indizione di un referendum consultivo previsto dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto può essere presentata dalla Giunta o da un Consigliere. Se l'oggetto della consultazione è un provvedimento di competenza della Giunta, la proposta può essere presentata solo dalla Giunta medesima.

2. La proposta di cui al comma 1 deve indicare, a pena di inammissibilità, il quesito da sottoporre a referendum consultivo e l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum. Sono inammissibili proposte aventi ad oggetto provvedimenti che non siano di competenza della Regione.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate alla Presidenza del Consiglio e sono contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura. Ogni proposta, appena pervenuta al Presidente del Consiglio, è distribuita ai Consiglieri e assegnata per l'esame referente alla Commissione competente per materia. Di essa è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

4. Per l'esame della proposta si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni per l'esame dei progetti di legge. È ammessa la presentazione di emendamenti e la votazione per parti separate.

TITOLO VI
PROCEDIMENTI DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE

Capo I

Programma di governo e rapporto annuale sullo stato della Regione

Art. 147

(Programma di governo)

1. L'Assemblea si riunisce, entro dieci giorni dalla elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per l'illustrazione, da parte del Presidente della Regione, del programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale; nella stessa riunione il Presidente della Regione presenta all'Assemblea i componenti della Giunta, con l'indicazione degli incarichi ad essi conferiti.
2. L'Assemblea è convocata entro i successivi dieci giorni per l'esame del programma di governo.
3. Nella discussione può intervenire ciascun Consigliere per non più di dieci minuti.
4. Esaurita la discussione, il Presidente della Regione prende la parola per la replica. In sede di replica può essere data la parola anche ai componenti della Giunta che la chiedano, prima dell'intervento del Presidente.
5. Nel corso della discussione possono essere proposti ordini del giorno contenenti indirizzi specificativi o integrativi del programma. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione.
6. Prima della votazione finale sul programma, si procede all'esame degli ordini del giorno, per il quale trova applicazione l'articolo 114, comma 2.
7. Il programma di governo è votato a scrutinio palese con rilevazione dei nomi. Non è ammessa la votazione per parti separate.
8. In caso di mancata approvazione del programma di governo, il Presidente permane nella carica con pienezza dei poteri ed è tenuto a presentare un nuovo programma di governo entro i dieci giorni successivi.
9. Ulteriori indirizzi specificativi o integrativi del programma possono essere proposti nel corso della legislatura, con apposite mozioni per le quali trovano applicazione le disposizioni del capo III del presente titolo.

Art. 148

(Rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente della Regione presenta al Consiglio il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma di governo.
2. Il rapporto è trasmesso al Presidente del Consiglio che lo assegna alla V Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni con voto consultivo, per l'esame generale, e alle altre Commissioni permanenti, per il parere sulle parti di competenza.
3. Ciascuna Commissione esprime il parere sulla parte di competenza del rapporto entro i successivi dieci giorni, e conferisce ad un proprio componente il mandato a illustrarlo alla V Commissione permanente. Qualora una o più Commissioni non abbiano espresso il parere sulla parte di competenza entro il termine di dieci giorni dall'assegnazione, la V Commissione procede egualmente all'esame del rapporto.
4. La V Commissione integrata, entro i successivi dieci giorni, esamina il rapporto e ne riferisce all'Assemblea.
5. La discussione in Assemblea si apre con la relazione della Commissione e le eventuali relazioni di minoranza. Nella discussione possono intervenire un Consigliere per ciascun gruppo o forza politica del gruppo misto per non più di dieci minuti. Sono ammessi ulteriori interventi di Consiglieri dissenzianti dal proprio gruppo o forza politica per non più di tre minuti. Chiusa la discussione prendono la parola i relatori e la Giunta per le repliche.
6. Il rapporto è posto in votazione per scrutinio palese e con rilevazione dei nomi.

Art. 149

(Comunicazioni relative agli Assessori)

1. In caso di revoca o sostituzione di uno o più Assessori, il Presidente della Regione informa motivatamente il Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno della prima seduta successiva dell'Assemblea la comunicazione riguardante la composizione della Giunta, che viene esaminata e discussa con le modalità di cui all'articolo 190, comma 2.

Capo II
Controllo sull'attuazione delle leggi, delle mozioni e degli ordini del giorno

Art. 150

(Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)

1. Il Comitato di cui all'articolo 42 esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari. A tal fine:

a) esamina la documentazione informativa prodotta dalla Giunta e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle disposizioni di legge che prevedano oneri informativi; sugli esiti dell'esame il Comitato rende parere alla Commissione competente per materia, avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge;

b) effettua la valutazione delle politiche regionali, in termini di analisi degli effetti prodotti per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future;

c) cura il rapporto annuale della legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:

1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;

2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

d) cura la divulgazione degli esiti delle attività di cui alle lettere a) e b).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), al Comitato spetta in particolare il compito di:

a) formulare proposte per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;

b) rendere pareri, obbligatori ancorché non vincolanti, alle Commissioni competenti sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;

c) esercitare la vigilanza sul rispetto sostanziale delle clausole valutative e sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione competente per materia;

d) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, anche su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale. L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Il Comitato trasmette alla Commissione competente per materia le relazioni sulle missioni valutative svolte.

3. Le proposte di clausole valutative sono presentate alle Commissioni competenti in tempo utile per l'esame. Le proposte e i pareri resi dal Comitato sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.

4. Sui risultati delle attività del Comitato di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera d), le Commissioni di merito riferiscono all'Assemblea.

Art. 151

(Controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio richiede alla Giunta le informazioni e i documenti riguardanti l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno, con particolare riferimento a quelli approvati nella sessione di bilancio.

2. La Giunta fornisce tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti con una comunicazione scritta che indica le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi eventualmente adottati, ovvero che motiva le ragioni della mancata o incompleta attuazione. Più atti di indirizzo concernenti lo stesso argomento possono essere oggetto di un'unica comunicazione.

3. Le comunicazioni scritte pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione permanente competente per materia e al Comitato di cui all'articolo 42.

4. La Commissione permanente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 42, riferisce all'Assemblea sulla attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione.

Capo III
Mozioni

Art. 152
(Definizione)

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

Art. 153
(Abbinamento e ritiro)

1. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

2. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

3. La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni e interpellanze.

Art. 154
(Iscrizione all'ordine del giorno)

1. La mozione di norma viene posta all'ordine del giorno dell'Assemblea, in attuazione del programma e del calendario dei lavori, non prima di dieci giorni dalla sua presentazione. Tuttavia, quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentita la Giunta e un oratore a favore e uno contro, può fissare direttamente la data della discussione, ovvero, se la Giunta è favorevole, procedere immediatamente alla discussione.

2. Se il proponente, dopo l'inserimento all'ordine del giorno, dichiara di ritirare la mozione, essa deve essere posta ugualmente in discussione qualora lo richiedano tre Consiglieri.

Art. 155
(Discussione congiunta con interpellanze)

1. Qualora una o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di un'unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse e i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate, avendo ciascuno a disposizione non oltre cinque minuti.

Art. 156

(Discussione e votazione)

1. La discussione sulla mozione si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 68. Il proponente o il primo firmatario di una mozione ha diritto alla replica. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti, nel rispetto dei tempi riservati al gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 70, comma 1.

2. Gli emendamenti sono presentati entro la chiusura della discussione e sono votati secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

3. La votazione di una mozione può farsi per parti separate, fatta salva la votazione finale.

4. Le mozioni sono sottoposte a votazione finale, prima della quale possono intervenire, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare o forza politica presente nel gruppo misto, nonché quei Consiglieri che intendano motivare un voto diverso da quello preannunciato dal gruppo o forza politica di appartenenza.

Art. 157

(Votazione di ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere soltanto messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

2. Alla votazione degli ordini del giorno si applica la disposizione di cui all'articolo 156, comma 3.

3. Gli ordini del giorno sono messi ai voti anche in caso di ritiro o reiezione delle mozioni cui si riferiscono.

Art. 158

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venti giorni, ma non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i quindici minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, nel rispetto dei tempi stabiliti a norma dell'articolo 70, il Presidente della Regione, un rappresentante per ciascun gruppo, compreso quello misto, nonché altri Consiglieri che intendano dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza.

5. Non è consentita la presentazione di emendamenti o di ordini del giorno, né è ammessa la votazione per parti separate.

6. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, comunica all'Assemblea e al Presidente della Regione lo scioglimento del Consiglio.

Art. 159

(Questione di governo)

1. Il Presidente della Regione può porre la questione di governo su qualunque oggetto in discussione in Assemblea sul quale si debba svolgere una votazione ritenuta decisiva ai fini dell'attuazione del programma di governo.

2. Il Presidente della Regione illustra le motivazioni della questione di governo con riferimento al programma di governo. Sono consentiti interventi per non più di quindici minuti per ciascun gruppo, compreso quello misto; possono intervenire per eguale tempo altri Consiglieri per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza. Ciascun Consigliere ha facoltà di rendere dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

3. La questione di governo è votata in modo palese e per appello nominale non prima di tre e non oltre venti giorni dalla sua presentazione; le dimissioni del Presidente della Regione conseguono al voto contrario, espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, rispetto all'indicazione di voto del Presidente stesso.

4. Qualora il Presidente della Regione ponga la questione di governo sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal regolamento. Se invece la questione di governo è posta dal Presidente della Regione sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Nel caso in cui il voto dell'Assemblea sia favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Allo stesso modo si procede se sia posta la questione di governo su un ordine del giorno o una mozione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Regione può porre la questione di governo sulla votazione finale del progetto.

5. La questione di governo non può essere posta su modificazioni del regolamento, proposte di inchieste consiliari, nomine e designazioni, fatti personali e, in generale, su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Consiglio. Inoltre non può essere posta contemporaneamente su più articoli di un progetto di legge, né può essere posta su emendamenti tendenti ad accorpate in un unico articolo il contenuto di più articoli di un progetto di legge.

Art. 160

(Censura a un singolo Assessore)

1. La mozione di censura nei confronti di un singolo Assessore deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Nella discussione possono prendere la parola, per non più di trenta minuti, il Presidente della Regione, l'Assessore nei confronti del quale è proposta la censura e un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. Altri Consiglieri possono intervenire solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza per non più di quindici minuti. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

4. In caso di approvazione della mozione di censura, il Presidente della Regione comunica al Consiglio entro dieci giorni se intende revocare o mantenere l'incarico all'Assessore censurato. Qualora il Presidente della Regione non intenda revocare l'incarico deve motivare tale scelta in Aula nella seduta successiva.

Capo IV

Interrogazioni e interpellanze

Sezione I

Interrogazioni

Art. 161

(Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni)

1. Ciascun Consigliere può interrogare la Giunta su atti e questioni che investano la competenza degli organi regionali.

2. L'interrogazione consiste nella domanda presentata in forma scritta e senza motivazione alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia

pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.

3. Il Presidente, alla fine della seduta, dà comunicazione delle interrogazioni presentate durante il corso della seduta stessa e considerate ammissibili ai sensi dell'articolo 170; di esse è fatta menzione nel relativo processo verbale. Le interrogazioni sono riportate, in sintesi, in calce all'ordine del giorno della seduta successiva; sono iscritte e allegate, nel loro testo integrale, all'ordine del giorno della seduta destinata alle risposte; a queste ultime e allo svolgimento delle interpellanze è riservata, di norma, salvo diversa determinazione del Presidente, la prima ora della prima seduta della settimana. Viene seguito l'ordine di presentazione.

4. La Giunta è tenuta a rispondere alle interrogazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione in Aula della loro presentazione. Trascorso tale termine, la Giunta, entro quindici giorni, dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari. L'interrogante dichiara al Presidente del Consiglio, nel termine di trenta giorni, che la risposta è soddisfacente, insoddisfacente ovvero evasiva; in quest'ultimo caso, la Commissione competente per materia deve accertare l'evasività e, qualora la accerti, l'Assessore competente deve relazionare in Commissione nel termine di quindici giorni, anche alla presenza dell'interrogante, circa le problematiche sollevate dall'interrogante medesimo.

5. Trimestralmente il Presidente del Consiglio trasmette al Presidente della Regione, dandone comunicazione al Consiglio, l'elenco, con l'indicazione dell'oggetto e dei presentatori, delle interrogazioni evase e di quelle in corso di svolgimento, affinché venga pubblicato in apposita Parte del Bollettino Ufficiale della Regione.

6. La Giunta ha facoltà di chiedere di poter rispondere ad una interrogazione anche in una seduta antecedente a quella a ciò destinata e indipendentemente dall'ordine di presentazione. In tal caso, l'interrogazione stessa viene allegata, per esteso, al relativo ordine del giorno.

7. La Giunta ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di differire la risposta di una interrogazione posta all'ordine del giorno, indicando però il giorno in cui intenda darla.

8. L'interrogazione si intende rinviata se l'interrogante non si trovi presente quando giunge il suo turno, a meno che la Giunta non si dichiari disponibile a fornirgli risposta scritta.

9. Qualora il Presidente lo disponga, a interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi può essere data risposta contemporaneamente.

Art. 162
(Durata delle risposte)

1. Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione non possono superare i cinque minuti e possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 163
(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio, almeno una volta al mese, l'inizio di una seduta è riservato allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, per non più di novanta minuti.

2. Le interrogazioni sono presentate alla Segreteria generale del Consiglio, per il tramite del Presidente del gruppo di appartenenza, entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente a quello previsto per il loro svolgimento e vengono trasmesse tempestivamente alla Giunta. Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione a risposta immediata per ogni seduta.

3. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, semplice e concisa, senza commenti, su argomenti di particolare rilievo politico e istituzionale, che presentino carattere di urgenza o di attualità. Il Presidente decide, inappellabilmente, la non ammissibilità delle interrogazioni prive di tali requisiti, che vengono considerate interrogazioni a risposta scritta.

4. Il Consigliere che presenta l'interrogazione dispone di due minuti. Il rappresentante della Giunta dispone di tre minuti per la risposta. L'interrogante può replicare per non più di due minuti. Il Presidente alterna le interrogazioni dei Consiglieri della maggioranza e dell'opposizione.

5. Le interrogazioni non svolte per giustificato impedimento dell'interrogato o dell'interrogante o per motivi di tempo sono considerate interrogazioni a risposta scritta.

Art. 164
(Interrogazioni con risposta in Commissione)

1. Nel presentare una interrogazione, su problemi di interesse non generale, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta in Commissione.

2. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta.

3. L'interrogazione è iscritta e allegata all'ordine del giorno della seduta destinata alla risposta.

4. Per lo svolgimento delle interrogazioni, del quale è dato conto nel verbale della riunione della Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 161 e 162.

5. Dell'avvenuto svolgimento viene data notizia all'Assemblea mediante apposita comunicazione in Aula, che è ripresa nel verbale di quella seduta.

Art. 165

(Interrogazioni a risposta scritta)

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta della settimana, ne informa l'Assemblea.

2. La risposta scritta è inserita nel resoconto integrale.

3. In caso di mancata risposta nei termini previsti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 5.

Sezione II Interpellanze

Art. 166

(Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Un Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione.

3. Per la lettura e l'inserimento nel processo verbale e nell'ordine del giorno delle sedute, si seguono le norme stabilite all'articolo 161 per le interrogazioni.

4. La Giunta è tenuta a rispondere alle interpellanze entro sessanta giorni dalla comunicazione in Aula della loro presentazione. In caso di mancata risposta nel termine previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 5.

Art. 167

(Modalità di svolgimento e abbinamento)

1. Se la Giunta dichiara di essere pronta a rispondere, l'interpellanza è svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze o in una seduta successiva a ciò destinata; in caso diverso, la Giunta dichiara quando intenda rispondere.
2. Se la Giunta abbia dichiarato di respingere l'interpellanza o ne abbia chiesto più volte il rinvio oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere al Consiglio che l'interpellanza venga svolta nel giorno che egli propone.
3. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente. In tal caso la Giunta dà agli interpellanti un'unica risposta.
4. Il Presidente può inoltre disporre che la Giunta risponda contemporaneamente anche ad interrogazioni e interpellanze il cui contenuto sia analogo ai sensi del comma 3.

Art. 168

(Durata dello svolgimento e trasformazione in mozione)

1. Si applica alle interpellanze quanto disposto dall'articolo 162, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre cinque minuti.
2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve presentare una mozione.
3. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Capo V

Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 169

(Svolgimento separato da ogni altra discussione)

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.

Art. 170
(Inammissibilità)

1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.
2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente.
3. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione, interpellanza o mozione all'Assemblea, la quale decide senza discussione, con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, sulla ammissibilità.

Capo VI
Nomine e designazioni

Art. 171
(Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio)

1. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, nel caso di nomine o designazioni di competenza del Consiglio, fermo restando quanto disposto da norme di legge, ogni Consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per le nomine o designazioni fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento dell'eventuale frazione di numero all'intero più vicino, per le nomine o designazioni di più di due componenti.

Art. 172
(Modalità della votazione)

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto.
2. Possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura.
3. Per le nomine e le designazioni di più di un componente, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide; le schede recanti un numero di nominativi superiore al previsto sono nulle.

Art. 173
(Esito della votazione)

1. Sono proclamati eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Se più candidati conseguono lo stesso numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi; a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

Art. 174
(Garanzia dell'opposizione)

1. Se in forza di disposizioni di legge o del presente regolamento deve essere garantita la rappresentanza dell'opposizione, attraverso il sistema del voto limitato, qualora l'esito della votazione non assicuri tale risultato, il Presidente proclama eletto il candidato espresso dai gruppi di opposizione che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Nel caso in cui, in forza di disposizioni di legge o del presente regolamento, la carica sia riservata ai gruppi di opposizione, sono eleggibili solo i candidati espressi da questi ultimi.

Art. 175
(Nomine e designazioni suppletive)

1. La procedura prevista dal presente capo si applica anche per le nomine e le designazioni suppletive.

Art. 176
(Questione sospensiva)

1. Per le nomine è ammesso il richiamo alla questione sospensiva, solo nel caso che i termini entro cui l'elezione deve essere effettuata non siano tassativamente stabiliti dalla legge o dal presente regolamento.

Capo VII
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale del Governo regionale

Art. 177
(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione)

1. Nel primo anno di legislatura il Consiglio approva, con apposita mozione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un documento di indirizzi generali in materia di

cooperazione internazionale e di attività internazionale della Regione validi per l'intera legislatura.

2. Il documento di indirizzi è predisposto dalla V Commissione permanente che a tal fine può acquisire utili elementi di informazione e documentazione presso la Giunta. Una volta licenziato il documento, la Commissione ne riferisce all'Assemblea.

3. Con le medesime modalità, il documento di indirizzi può essere aggiornato nel corso della legislatura.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sui progetti di accordo con altri Stati o di intesa con enti territoriali interni ad altri Stati con cadenza almeno annuale e comunque prima della comunicazione agli organi governativi del progetto di accordo o intesa, a norma delle leggi vigenti.

5. I documenti sono distribuiti a tutti i Consiglieri e assegnati alla V Commissione permanente che può adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 187, per definire indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese entro quindici giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa.

6. Ai fini della ratifica, nei casi previsti dalla legge, degli accordi e delle intese sottoscritti dal Presidente della Regione, la Giunta presenta al Consiglio il relativo disegno di legge.

7. I disegni di legge di ratifica sono assegnati per l'esame referente alla V Commissione permanente, che ne riferisce all'Assemblea con le procedure ordinarie.

8. Il Presidente della Regione informa con cadenza almeno annuale il Consiglio degli accordi e delle intese raggiunti con altri Stati o con enti territoriali interni ad altri Stati, non soggetti a ratifica. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri.

Art. 178

(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale interna del Governo regionale)

1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sui progetti di accordo con lo Stato o con altre Regioni con cadenza almeno annuale, e comunque prima della adozione del provvedimento definitivo della Giunta con cui si autorizza la sottoscrizione dell'accordo.

2. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di accordo con lo Stato alla Commissione competente per materia, ovvero, ove il progetto riguardi più materie o una materia di competenza statale, alla V Commissione permanente, che ne riferisce all'Assemblea entro quindici giorni dall'assegnazione. L'Assemblea, con apposita risoluzione, può deliberare di aderire o di non aderire al progetto di accordo, ovvero di

aderire parzialmente, deliberando in tal caso le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. In Assemblea, per la discussione e le votazioni sulla proposta di risoluzione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 156. La discussione si apre con l'illustrazione della relazione della Commissione e delle eventuali relazioni di minoranza, cui seguono gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare ai sensi dell'articolo 69. Chiusa la discussione prendono la parola per le repliche i relatori e la Giunta. La deliberazione dell'Assemblea, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, è trasmessa al Presidente della Regione per il seguito di competenza.

3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di accordo con altre Regioni alla Commissione competente per materia, che può adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 187, per definire gli indirizzi circa i contenuti dell'accordo entro quindici giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo.

4. Ai fini della ratifica, nei casi previsti dalla legge, degli accordi sottoscritti dal Presidente della Regione con altre Regioni, la Giunta presenta al Consiglio il relativo disegno di legge. I disegni di legge di ratifica sono assegnati per l'esame referente alla Commissione competente per materia, che ne riferisce all'Assemblea con le procedure ordinarie.

5. Il Presidente della Regione informa, con cadenza almeno annuale, il Consiglio degli accordi raggiunti con lo Stato, delle intese e degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni e unificata, nonché degli accordi raggiunti con altre Regioni non soggetti a ratifica. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri.

Capo VIII

Procedure di indirizzo, informazione e controllo nelle Commissioni

Art. 179

(Acquisizione di informazioni da parte delle Commissioni)

1. Le Commissioni, per lo svolgimento delle indagini conoscitive, delle inchieste consiliari, o, comunque, qualora risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni ed evidenziandone di volta in volta le ragioni, possono, nelle materie di loro competenza:

- a) avvalersi della consulenza di esperti, di organismi scientifici o altri enti;
- b) disporre l'audizione degli organi di garanzia e di qualsiasi soggetto esterno all'amministrazione regionale in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;

c) disporre l'ispezione di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti;

d) disporre l'esibizione di atti e documenti in possesso di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti;

e) disporre sopralluoghi presso terzi, con il consenso degli stessi.

2. Le deliberazioni delle Commissioni di cui al comma 1, qualora comportino spese, sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la valutazione di merito e l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 180
(*Consulenze*)

1. Le Commissioni, qualora occorra acquisire dati e valutazioni che richiedono competenze tecniche o scientifiche, non presenti nella struttura organizzativa del Consiglio, possono chiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi, per oggetti determinati, della collaborazione di terzi estranei al Consiglio stesso. L'incarico di consulenza è autorizzato dal Presidente del Consiglio ed è affidato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 181
(*Audizioni degli organi di garanzia*)

1. Le Commissioni hanno facoltà di invitare i titolari degli organi di garanzia della Regione per acquisire elementi relativi alla sfera di competenza degli organi stessi.

2. Gli organi di garanzia possono chiedere alla Commissione di essere sentiti per riferire sulla attività di loro competenza.

Art. 182
(*Audizioni di soggetti esterni*)

1. La Commissione, quando dispone l'audizione di soggetti esterni, indica l'oggetto dell'audizione e i soggetti da audire. Per lo svolgimento dell'audizione può nominare una delegazione di propri membri, composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano.

2. Per lo svolgimento delle audizioni la Commissione o la delegazione possono riunirsi fuori sede in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.

3. Se due Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono interessate all'audizione degli stessi soggetti, possono concordare di procedere congiuntamente. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano.

Art. 183
(*Ispezioni*)

1. La Commissione, quando dispone l'ispezione di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione indica i luoghi oggetto dell'ispezione e le finalità della stessa. A tal fine incarica una delegazione, composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano, fissando un termine per riferire in forma scritta alla Commissione sull'esito dell'ispezione.

Art. 184
(*Esibizione di atti e documenti*)

1. Il Presidente della Commissione, qualora venga disposta l'esibizione di atti e documenti in possesso della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti, invita il Presidente della Regione o il titolare dell'ente o azienda a trasmettere gli atti e documenti richiesti, nel termine prescritto, prorogabile su richiesta motivata dei destinatari dell'invito. In caso di mancata esibizione degli atti e dei documenti richiesti nel termine prescritto il Presidente della Commissione informa la Commissione medesima per le conseguenti valutazioni.

Art. 185
(*Sopralluoghi presso terzi*)

1. Qualora la Commissione ritenga opportuno il sopralluogo presso terzi, ne è incaricata una delegazione, composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano; il sopralluogo può essere effettuato solo previa acquisizione del consenso dei terzi interessati e in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.

Art. 186
(*Indagini conoscitive*)

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio.

Art. 187
(*Risoluzioni delle Commissioni*)

1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, nelle materie di propria competenza, e su argomenti per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante della Giunta.
2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.
3. Alla fine della discussione, la Giunta può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Art. 188
(*Inchieste consiliari*)

1. Il Consiglio può deliberare lo svolgimento di inchieste su materie di pubblico interesse.
2. L'inchiesta consiliare può essere deliberata con mozione o con legge regionale, secondo le procedure ordinarie.
3. L'atto deliberativo dell'inchiesta ne indica l'oggetto, dispone l'istituzione della Commissione incaricata di svolgerla e stabilisce il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori, presentando un'apposita relazione da sottoporre all'Assemblea. Tale termine può essere prorogato, su richiesta della Commissione, una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista.
4. Deliberata l'inchiesta, il Presidente del Consiglio nomina la Commissione in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi consiliari, salvo che il Consiglio, nell'atto deliberativo dell'inchiesta, non abbia stabilito che maggioranza ed opposizione siano egualmente rappresentate.
5. La Commissione, nella seduta di insediamento, elegge fra i propri membri un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da un Segretario. La carica di Presidente è comunque riservata ad un Consigliere di opposizione.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione dispone dei poteri previsti dagli articoli da 179 a 185, nonché di quelli eventualmente previsti dalla legge istitutiva. Può altresì disporre l'audizione del Presidente della Regione, di singoli Assessori, o dirigenti regionali, nonché di amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione. In tali casi il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione a intervenire nella seduta della Commissione indicata nell'invito ovvero a disporre

che gli Assessori, i dirigenti regionali, gli amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione si presentino davanti alla Commissione nella seduta indicata nell'invito.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 40, è esclusa in ogni caso la pubblicità delle sedute della Commissione quando sia prevista l'audizione di terzi, a meno che gli stessi vi consentano.

Art. 189

(Pareri delle Commissioni su atti della Giunta)

1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio lo schema delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni nei casi previsti dalla legge. Il Presidente assegna l'atto alla Commissione competente per materia.

2. Qualora la singola legge che prevede il parere non detti una disciplina specifica, la Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. La Commissione, nell'esprimere parere favorevole, può condizionarlo all'accoglimento di modifiche o integrazioni al testo sottoposto al suo esame. Può inoltre rivolgere raccomandazioni alla Giunta adottate attraverso appositi ordini del giorno.

Capo IX

Altre procedure di indirizzo, controllo e informazione

Art. 190

(Audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale)

1. L'Assemblea può deliberare, su proposta di almeno cinque Consiglieri ovvero di una Commissione, che il Presidente della Regione o singoli Assessori siano chiamati a riferire all'Assemblea o alla Commissione permanente competente per materia su oggetti di interesse pubblico regionale.

2. Il Presidente della Regione può chiedere al Presidente del Consiglio che l'Assemblea o la Commissione permanente competente per materia siano convocate per comunicazioni del Presidente o di singoli Assessori su oggetti di interesse pubblico regionale. Per le comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, il dibattito non può aver inizio prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla comunicazione, salvo il ricorso al procedimento di cui all'articolo 53, comma 8. Durante il dibattito sulle comunicazioni possono essere presentati ordini del giorno conclusivi da votarsi, senza

svolgimento, al termine del medesimo. Per la durata degli interventi si applica quanto previsto per la discussione delle mozioni.

3. In ogni caso ciascuna Commissione può concordare con gli Assessori lo svolgimento di comunicazioni e relazioni in Commissione su oggetti di competenza della stessa.

4. L'Assemblea può deliberare, con le modalità di cui al comma 1, di richiedere al Presidente della Regione l'audizione nella Commissione competente per materia di uno o più dirigenti regionali, nonché di amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione su oggetti di interesse pubblico inerenti le loro competenze.

Art. 191

(Procedure di informazione e indirizzo relative alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari)

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea, e in particolare:

a) delle proposte elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Regione partecipa con i propri organi;

b) delle proposte e delle materie di competenza della Regione che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio dei Ministri della Repubblica, alle quali egli prenda parte;

c) delle osservazioni che la Giunta intende trasmettere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) della richiesta di convocare la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni che la Giunta intende porre al Governo, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni e della trasmissione dei documenti sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio.

3. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e ai Consiglieri.

4. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 187, per definire indirizzi alla Giunta, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti normativi comunitari.

5. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, inoltrati al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 11/2005, sono trasmessi alla V Commissione permanente, che, entro sette giorni dall'assegnazione, può deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali.

6. Il Presidente della Regione trasmette al Consiglio gli atti indicati al comma 5 sui quali la Giunta intende esprimersi. Gli atti sono quindi inviati dal Presidente del Consiglio alla V Commissione permanente che può formulare osservazioni ed esprimere indirizzi alla Giunta sulla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione del diritto comunitario.

7. Il Presidente della Regione comunica al Consiglio le risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri e dell'Unione europea alle quali abbia preso parte nell'ambito della procedura di formazione del diritto comunitario entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. I relativi documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e ai Consiglieri.

8. Il Presidente della Regione riferisce annualmente all'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 190, comma 2, sui temi di maggior interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario.

Art. 192

(Seguito di sentenze della Corte costituzionale e dei referendum abrogativi)

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale, il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea la decisione della Corte costituzionale e trasmette la sentenza ai Consiglieri e alla competente Commissione.

2. La Commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, esprime in un'apposita risoluzione il proprio parere sulla necessità di iniziative legislative, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e trasmesso al Presidente della Regione.

3. Nel caso di abrogazione, anche parziale, di una norma di legge regionale, a seguito di referendum, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella

prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati del referendum, e invita la Commissione competente a procedere ai sensi del comma 2.

Art. 193

(Rapporti con la Corte dei conti)

1. La proposta di richiedere alla Corte dei conti, secondo le vigenti norme di attuazione dello Statuto, la valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportano spese, può essere presentata dalla Giunta o da qualsiasi Consigliere.

2. La proposta deve individuare, a pena di inammissibilità, le disposizioni di legge regionale in vigore che comportano spese per le quali si chiede la valutazione degli effetti finanziari.

3. La proposta è assegnata alla Commissione competente per materia che ne riferisce all'Assemblea, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 42.

4. Le relazioni e i referti sugli esiti del controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, e la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, che la Corte dei conti invia al Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni, sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia e al Comitato di cui all'articolo 42.

5. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti o del Comitato di cui all'articolo 42, tramite il Presidente del Consiglio, può invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

6. La Commissione competente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 42, riferisce al Consiglio sull'esito dell'esame.

Art. 194

(Rapporti con il sistema delle autonomie e la comunità regionale)

1. Il Presidente del Consiglio, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può disporre lo svolgimento di audizioni per acquisire dagli organismi rappresentativi del sistema delle autonomie locali e funzionali e della comunità regionale, elementi di conoscenza e valutazione utili all'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e controllo del Consiglio. Resta fermo quanto previsto dal capo VIII in merito alle procedure di informazione attivate dalle singole Commissioni.

2. Le audizioni di cui al comma 1 possono essere disposte altresì su richiesta dell'organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali ovvero di altri organismi accreditati presso il Consiglio secondo criteri e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza.

3. Le audizioni di cui al comma 1 sono tenute dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, integrata dai membri della I Commissione permanente, qualora si tratti di temi attinenti la programmazione economico-finanziaria della Regione, dai membri della V Commissione permanente, qualora si tratti di temi concernenti l'ordinamento istituzionale ovvero dai membri delle Commissioni competenti per materia, qualora si tratti di temi di interesse settoriale.

Art. 195

(Informazioni sulle attività svolte dalla Commissione paritetica)

1. Il Presidente del Consiglio, con cadenza almeno annuale, invita i componenti di nomina consiliare della Commissione paritetica prevista dallo Statuto e il Presidente della Regione a riferire davanti all'Assemblea sulle attività svolte dalla Commissione stessa.

2. Il Presidente del Consiglio può chiedere periodicamente ai componenti nominati dal Consiglio regionale nell'ambito della Commissione paritetica informazioni e documenti sui programmi della loro attività e ne informa le Commissioni competenti e i Consiglieri.

Art. 196

(Informazioni sul contenzioso costituzionale)

1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio:

- a) degli atti di promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato o di altre Regioni;
- b) degli atti che sollevano un conflitto di attribuzioni con altro potere dello Stato.

2. I contenuti, i tempi e le modalità delle informazioni sono stabiliti d'intesa tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio.

3. Le informazioni e gli eventuali documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alle Commissioni competenti e ai Consiglieri.

TITOLO VII
L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

Art. 197
(Regolamento interno)

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno e le relative modifiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 2.

2. Le proposte di cui al comma 1 possono essere presentate da singoli Consiglieri, dall'Ufficio di Presidenza, nonché, nel caso di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), dalla Giunta per il regolamento.

3. Le proposte di cui al comma 1, redatte in articoli corredati delle disposizioni finali e transitorie eventualmente necessarie e accompagnate da una relazione illustrativa, sono presentate alla Presidenza del Consiglio e contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.

4. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.

5. Le proposte di cui al comma 2, dopo l'esame referente della Giunta per il regolamento, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, la quale, in sede di votazione finale, delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 dello Statuto.

6. Il testo delle modifiche, nonché delle eventuali disposizioni finali e transitorie, dopo la votazione finale da parte del Consiglio, è pubblicato, con l'indicazione della data e del numero della seduta di approvazione finale, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le modifiche, salvo diversa disposizione del Consiglio, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

7. Il Consiglio, in caso di una pluralità di modifiche, può autorizzare la Presidenza a redigere e pubblicare, a fini notiziali, un testo coordinato del regolamento, con lo scorrimento delle partizioni interne.

Art. 198
(Bilancio interno)

1. I progetti del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e sono sottoposti dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa.

2. La formazione del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo sono disciplinati da un regolamento di contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 199

(Struttura organizzativa del Consiglio)

1. La struttura organizzativa del Consiglio, la relativa dotazione organica di personale e la disciplina degli incarichi dirigenziali sono stabilite dal regolamento di organizzazione del Consiglio.

2. Disposizioni particolari disciplinano l'attività di informazione svolta dai giornalisti con vincolo di dipendenza funzionale dal Consiglio, anche in deroga all'articolo 40.

Art. 200

(Biblioteca del Consiglio)

1. La biblioteca del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 201

(Accesso alla sede del Consiglio)

1. Al fine di garantire il decoro in termini di appartenenza istituzionale, identità personale e professionale, i Consiglieri, il personale dipendente della Regione e il pubblico che accedono alla sede del Consiglio sono tenuti a indossare abiti in modo dignitoso e decoroso; anche i comportamenti devono essere tali da non compromettere l'immagine del Consiglio, la dignità professionale e i rapporti con i colleghi di ogni ordine e grado e con gli utenti, per i quali il dipendente diventa punto di riferimento in termini di disponibilità, informazione e comunicazione.

2. Le sanzioni, pecuniaria e disciplinare, per inosservanza di tale obbligo risultano determinate da successivo regolamento.

Art. 202

(Informazione ai cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)

1. Il Presidente del Consiglio garantisce una adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio e sulle iniziative dei Consiglieri, avvalendosi delle strutture organizzative consiliari preposte alla comunicazione istituzionale, attraverso la realizzazione di prodotti di contenuto informativo e la loro

diffusione sui mezzi di comunicazione, nonché con il costante aggiornamento del sito internet del Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Ufficio di Presidenza e della struttura organizzativa del Consiglio, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. La relativa richiesta è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio e ad essa egli deve dare risposta per iscritto al Consigliere interessato entro sessanta giorni.

3. I requisiti e le modalità delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.



A cura del Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di affari istituzionali
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste